

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2953

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri

(FINI)

dal Ministro dell'interno

(PISANU)

e dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

di concerto col Ministro della salute

(SIRCHIA)

col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(MORATTI)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2004

Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

ONOREVOLI SENATORI. - 1. PREMessa: IL QUADRO D'INSIEME

La legislazione italiana in tema di stupefacenti ha conosciuto quattro fasi differenti: la prima corrisponde al periodo di operatività delle disposizioni antecedenti alla riforma del 1975; la seconda coincide col vigore della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e comprende il quindicennio che va dal 1975 al 1990; la terza parte inizia nel 1990, allorché viene approvata la legge 26 giugno 1990, n. 162 (cosiddetta legge «Vassalli-Russo Jervolino»), e si conclude nel 1993, quando norme significative di questa legge vengono abrogate dal *referendum*; la quarta, che inizia proprio con il *referendum*, dura tuttora.

Se è superfluo ricordare la legislazione antecedente il 1975, che aveva carattere fortemente repressivo e punitiva, oltre allo spaccio di droga, anche il consumo e la detenzione finalizzata al consumo, giova invece accennare alla legge n. 685, approvata nel 1975 e rimasta in vigore fino al 1990. Questa legge considera l'assuntore di stupefacenti, che non sia al tempo stesso spacciatore e non detenga grossi quantitativi di droga, esclusivamente come un ammalato, in quanto tale da curare e da riabilitare: è sufficiente che la sua condotta non oltrepassi la soglia di detenzione della «modica quantità» - una soglia che nei fatti non sempre è irrilevante, dal momento che, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione, è «modica» anche la «quantità» che consente un approvvigionamento fino a tre-quattro giorni per un tossicodipendente assuefatto - per non essere censurabile nemmeno in via amministrativa: in tal modo, assumere stupefacenti rappresenta una scelta libera dell'individuo,

al pari di tante altre, rispetto alla quale lo Stato non prende posizione, in favore o contro, mostrandosi sostanzialmente agnostico, e quindi indifferente.

Due decreti del Ministro della sanità, adottati in attuazione della citata legge n. 685 del 1975, risalenti al 1980, ne avallano l'impostazione di fondo, poiché consentono e regolano la distribuzione da parte delle strutture pubbliche del metadone e, a particolari condizioni, della morfina; con questo rivelano l'opzione culturale e ideologica verso una terapia di «mantenimento» delle tossicodipendenze, piuttosto che di contrasto, di cura e di eliminazione.

La disciplina del 1975 fallisce per una serie di ragioni concomitanti: per la carenza e l'inefficienza delle strutture pubbliche chiamate a garantire il recupero del tossicodipendente, per la scarsa entità del sostegno alle comunità di recupero, per la dilatazione del concetto di «modica quantità», ma soprattutto per l'assenza di una chiara presa di posizione dello Stato nei confronti dell'uso di droga, prima ancora che della detenzione e del consumo.

Dopo un tormentato *iter* parlamentare, nel 1990 viene approvata la legge n. 162, le cui disposizioni sono poi coordinate, con quelle già in vigore, dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato: «testo unico»: si tratta di una normativa che ribalta la logica precedente e si muove sui binari di un giudizio di sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello spaccio, ma anche dell'assunzione di stupefacenti, che viene sanzionata sul piano am-

ministrativo; pure la detenzione di droga conosce questo tipo di sanzione, se non supera i limiti della «dose media giornaliera», fissati con un decreto ministeriale: oltre quei limiti interviene, con gradualità, la sanzione penale. Il consumatore di droga non è più ritenuto un semplice ammalato, ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a colui che sbaglia, perché comprende che dietro quell'errore vi è una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di problemi apparentemente insuperabili, e permette all'assuntore di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa o penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un percorso di recupero.

È falsa la tesi secondo la quale la legge n. 162 del 1990 ha riempito le carceri di drogati: la maggior parte dei tossicodipendenti che sono finiti in carcere anche in presenza di quella legge ci sono andati perché avevano compiuto rapine, furti o estorsioni, motivati dalla necessità di procurare per sé la droga, o perché spacciavano o detenevano quantitativi significativi di stupefacenti, ma non certo perché la reclusione - come si è strumentalmente detto - costituiva la sola prospettiva per chi si drogava. In proposito, è significativo il fatto che, nel pieno vigore del testo unico, da una verifica effettuata alla data del 15 novembre 1992, il numero di reclusi in carcere per violazione del comma 5 dell'articolo 73 del testo unico e cioè per il possesso di stupefacenti oltre la dose media giornaliera, ma per un fatto ritenuto di lieve entità, erano 1.061, su una popolazione penitenziaria di circa 50.000 unità; quel giorno nessun detenuto era in carcere per violazione delle prescrizioni impartite dal pretore ai sensi dell'articolo 75-bis del medesimo testo unico, cioè per l'inottemperanza degli obblighi seguenti all'essere stato sorpreso in condizione di tossicodipendenza.

Di più, la legislazione del 1990 prevedeva vie privilegiate di allontanamento dal cir-

cuito carcerario se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero. L'articolo 89 del testo unico precludeva la custodia cautelare a carico del tossicodipendente che avesse in corso o intendesse sottoporsi ad un programma terapeutico nei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata; alla medesima condizione, l'articolo 90 del testo unico consentiva la sospensione per cinque anni della esecuzione della pena nei confronti di un soggetto condannato alla reclusione non superiore ai quattro anni, ovvero che dovesse espiare un residuo della pena della medesima durata. Inoltre, il testo unico potenziava il ruolo delle comunità di recupero e prevedeva interventi in materia di prevenzione, esaltando in proposito il ruolo degli enti locali, in particolare della regione e del comune, nonché quello delle strutture scolastiche.

Gli effetti positivi che la nuova legislazione cominciava a provocare - dalla diminuzione dei decessi per assunzione di droga, all'incremento degli ingressi nelle comunità, dal reale recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti - sono stati bruscamente frenati dal *referendum* del 1993, che ha squilibrato l'impianto legislativo del 1990: dopo quel *referendum* è diventata illecita soltanto l'attività di spaccio, che sia stata sicuramente accertata in quanto tale. Oggi anche la detenzione di quantitativi non irrilevanti di stupefacenti, che non sia accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, è penalmente irrilevante: in questi termini si orienta la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene non punibile la detenzione di decine di grammi di eroina (è ben noto che per ottenere l'effetto stupefacente sono sufficienti pochi milligrammi di eroina), e perfino la cessione finalizzata al «consumo di gruppo».

A rendere accettabile una sorta di indifferenza di Stato verso la scelta tossicomana non vale l'osservazione secondo cui è neces-

sario rispettare la libertà di chi sceglie di consumare droga, poiché costui al massimo danneggerebbe se stesso, e non gli altri. Possono richiamarsi, per analogia, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale di fronte alle eccezioni sollevate da giudici di merito contro la legge 11 gennaio 1986, n. 3, che impone ai motociclisti di indossare il casco; con la sentenza n. 180 del 16 maggio 1994 la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino, che deriverebbe dal fatto che ad andare in giro senza casco non si mette a repentaglio l'incolumità altrui, ma soltanto la propria, e quindi imporre l'uso del casco limiterebbe la libertà di circolazione, e più in generale di estrinsecazione della personalità. La Consulta ha risposto che la salute dell'individuo costituisce al tempo stesso, in base all'articolo 32 della Costituzione, interesse della collettività, sì che va apprezzato nella specie l'intervento del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno un costo per l'intera società. La logica seguita per l'obbligo di indossare il casco vale, a maggior ragione, per la proibizione dell'uso di droga.

Esistono peraltro precisi vincoli di ordine internazionale da tenere ben presenti. La Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificati con legge 5 giugno 1974, n. 412, e la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, resa esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385, obbligano gli Stati sottoscrittori, fra i quali è l'Italia, a considerare illecita anche la detenzione di stupefacenti per uso personale non terapeutico.

La problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi connotati di sempre maggiore gravità a livello planetario, dal momento che il fenomeno droga, oltre alle implicazioni dirette sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa ed organizzata, si interseca inscindibilmente con

le più complesse emergenze mondiali, fra le quali non ultima il terrorismo di matrice islamica, e la sua base in Afghanistan, dove la produzione di oppio è la maggiore del mondo. A livello nazionale, a distanza di un decennio dalla tornata referendaria del 1993, il quadro è preoccupante, e impone la lotta alla droga in termini di priorità; non si tratta di applicare schemi ideologici, ma di confrontarsi responsabilmente con una angosciante deriva di morte, di cui i 516 decessi - cosiddetti per overdose - del 2002 sono soltanto una componente, sostanzialmente legata al consumo di eroina, sempre più rimpiazzata dalla cocaina e dalle cosiddette nuove droghe; ma non possono trascurarsi i decessi per incidenti stradali, che rimangono in ombra perché non sempre si è in condizioni di rilevare che la causa è stata l'uso di droga.

In questo quadro si prospetta una modifica del testo unico, che si muove sulle seguenti direttrici:

- contrarietà anche verso il semplice uso e la detenzione della droga; questo non comporta il ricorso alla pena, e si traduce in gradualità provvedimenti di tipo amministrativo, collocati a coprire, con intensità crescente, anche la zona grigia posta fra il consumo e lo spaccio, dal momento che anche la mera detenzione di apprezzabili quantità di stupefacenti si è dimostrata costituire significativo punto di partenza per la diffusione del fenomeno: tale zona è grigia per difficoltà probatorie più che per una reale netta distinzione, come dimostrano gli studi sul fenomeno dello spaccio, punto di approdo privilegiato, insieme ad altre attività illecite come furti e rapine o degradanti come la prostituzione, per tanti assuntori;

- impegno delle istituzioni verso una coerente prevenzione, da sviluppare su un piano informativo e culturale;

- nessuna acquiescenza o addirittura collaborazione nel mantenimento di soggetti in stato permanente di tossicodipendenza; ri-

conoscere pienamente e nei fatti la dignità di persona del tossicodipendente, anche di quello detenuto, significa accompagnarlo su un itinerario che gli dia la possibilità di uscire responsabilmente dall'incubo della droga; per questo si sono introdotti meccanismi di favore per agevolare un definitivo reinserimento sociale del tossicodipendente recuperato, evitando che resti intrappolato nelle conseguenze detentive collegate allo stato di tossicodipendenza, una volta che ne sia realmente uscito;

- intelligente repressione dello spaccio attraverso:

la promozione nei consessi internazionali di adeguate politiche antidroga;

il potenziamento delle attività di *intelligence* e di contrasto da svolgere all'estero, con la collaborazione degli Stati interessati;

l'individuazione nella Direzione centrale dei servizi antidroga del servizio nazionale competente, strumento specificamente qualificato, indispensabile per gestire in modo organico le complesse attività di repressione;

dotazione per le forze di polizia di strumenti giuridici e tecnici adeguati alle esigenze.

2. LA RIFORMA

2.1. Coordinamento e organizzazione

Con gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-sexies si raggruppano in cinque differenti disposizioni le competenze relative al Comitato nazionale di coordinamento, all'Osservatorio, al Comitato scientifico, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e le norme riferibili all'organizzazione delle campagne informative attualmente incluse nell'articolo 1. Anche le norme in tema di assistenza ai paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti trovano autonoma collocazione con la previsione di un articolo 1-quinquies. Si persegue così la fina-

lità di razionalizzare e rendere maggiormente visibile il nuovo «dispositivo» di contrasto in materia di tossicodipendenza.

Con l'articolo 1 si provvede:

- ad aggiornare, nel comma 2, la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, modificando la denominazione di alcuni Ministeri in linea con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed aumentandone il numero sulla base delle richieste specifiche pervenute e delle competenze istituzionali nel settore;

- ad inserire, nel comma 3, l'eventuale delega delle funzioni di Presidente del Comitato ad uno dei Ministri partecipanti, in luogo del Ministro per la solidarietà sociale;

- ad affidare, nel comma 7, al Comitato scientifico e all'Osservatorio il ruolo di consulenza del Comitato nazionale di coordinamento;

- ad inserire, nel comma 8, il compito del Presidente del Consiglio di convocare la Conferenza nazionale, già previsto dal comma 15 del vigente articolo 1;

- a trasferire, nel comma 9, le disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato nazionale attualmente regolate dal comma 12 dell'articolo 127.

Con l'articolo 1-bis si provvede a trasferire presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio permanente, cambiandone la denominazione in «Osservatorio italiano per le droghe e le tossicodipendenze» in analogia con l'Osservatorio europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze (OEDT) di Lisbona, e ad attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento.

In linea con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono modificate le denominazioni di alcuni Ministeri.

Dopo avere implementato le competenze dell'Osservatorio, attribuendogli, tra l'altro, la possibilità di acquisire periodicamente e sistematicamente dati sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze stupefacenti sequestrate, si è proceduto a definire, con l'introduzione del nuovo comma 6, uno schema di flussi informativi tra i laboratori incaricati dall'Autorità giudiziaria o prefettura delle analisi chimiche e l'Osservatorio stesso.

Al fine di ampliare tempestivamente le conoscenze sulla composizione, sugli effetti sull'organismo e sulla diffusione sul territorio delle sostanze di abuso presenti sul mercato clandestino nazionale, si prevede che i laboratori stessi riversino all'Osservatorio i risultati delle analisi, opportunamente standardizzati sulla base di un accordo fra le amministrazioni competenti, per consentire l'espletamento dei compiti di carattere epidemiologico, statistico e di ricerca, anche al fine di fornire, con puntualità e completezza, elementi informativi e dati all'OEDT di Lisbona, sulla base degli indicatori stabiliti.

In caso, peraltro, dell'individuazione di nuove sostanze sintetiche, per effetto della complementare modifica all'articolo 88, è data facoltà all'Osservatorio di richiedere campioni delle sostanze stesse, per approfondire le attività di analisi e le indagini di carattere scientifico.

Con l'articolo 1-ter il Comitato scientifico dell'Osservatorio è trasferito alle dirette dipendenze del Dipartimento, quale organismo di consulenza ai fini dello studio e dell'interpretazione scientifica del fenomeno.

Con l'articolo 1-quater è attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga il compito di promuovere le campagne informative, in collaborazione con i Ministri componenti il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Si prevede, in particolare, la possibilità di impiegare le risorse stanziare in iniziative, non solo di mera comunicazione ma anche di anima-

zione, educazione e prevenzione da sviluppare con la massima diffusione su tutto il territorio nazionale. In questo articolo, peraltro, si affronta per la prima volta il problema della conversione in euro degli importi espressi in lire. Tale operazione è stata ripetuta in tutti i successivi articoli del testo unico.

Nell'articolo 1-quinquies confluiscono, infine, i commi 16, 17 e 18 dell'attuale articolo 1 dando vita ad un nuovo articolo che raccoglie, in maniera più visibile ed omogenea, le disposizioni che regolano l'azione dell'Italia in materia di assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.

Con l'articolo 1-sexies, al fine di valorizzare l'opera di coordinamento avviata dalla struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2001 e di dare concreta attuazione a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a) del citato provvedimento di costituzione, sono trasferite le competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al citato Dipartimento nazionale per le politiche antidroga nella prospettiva di concentrare e razionalizzare, ove possibile, in una unica struttura amministrativa le competenze in materia attualmente ripartite tra più amministrazioni statali. Detti compiti sono illustrati dettagliatamente nel comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Per dispiegare i propri effetti, l'impianto così delineato necessita, però, di un ulteriore intervento normativo teso a incorporare il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga dal Fondo nazionale per le politiche sociali, collocandolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tale intervento è effettuato attraverso la disposizione inserita nel comma 2 che modifica l'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Nell'articolo 2 del testo unico, oltre ad aggiornare la denominazione degli organismi internazionali e delle Amministrazioni dello Stato (anche questa operazione è stata estesa a tutti gli articoli e singoli commi del testo unico oggetto di modifica, ritenendosi, per gli altri, utilizzabile la previsione contenuta nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), si è provveduto a modificare le attribuzioni del Ministero della salute. In particolare, considerando che le nuove tabelle sono emanate in allegato alla legge di modifica del testo unico, si conferisce al Ministero il solo compito di provvedere al loro aggiornamento, in sintonia con quanto previsto nell'articolo 13.

All'articolo 9 del testo unico, con l'inserimento di un'ulteriore lettera nel comma 1, viene attribuito al Ministero dell'interno il compito di promuovere e coordinare specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi competenti in materia di prevenzione. È opinione condivisa che le Forze di polizia, in aggiunta ai normali compiti di repressione, debbano e possano fornire un valido ausilio nell'ambito dell'attività di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza; tali attività, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto istituzionale, consistono nel concorrere ad informare dei rischi, motivare alla terapia, indirizzare ai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), alle comunità, ai centri di formazione. Potrà, in tal modo, realizzarsi una sinergia tra distinti ed autonomi settori (sicurezza e socio-sanitario) per garantire un rafforzamento della rete di iniziative nell'ambito della politica della prevenzione.

All'articolo 10, comma 1-bis, è stato posto a carico degli organismi istituzionalmente preposti alla repressione del traffico degli stupefacenti l'obbligo di riferire alla Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno notizie in ordine alle attività operative antidroga condotte e ai relativi risultati conseguiti. La modifica trova fondamento nella necessità di potenziare l'azione

della Direzione centrale per i servizi antidroga che già svolge, in base al dettato normativo, compiti di coordinamento dell'attività delle Forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, assicurando anche la necessaria cooperazione internazionale, atteso, infatti, il connotato di internazionalità tipico del fenomeno droga/crimine.

Al comma 3-bis si attribuisce alla Direzione centrale per i servizi antidroga l'importante compito di definire, codificare e memorizzare, per scopi di carattere investigativo degli organi di polizia competenti, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle partite di sostanze stupefacenti sequestrate. La realizzazione di una banca dati delle sostanze stupefacenti è finalizzata ad individuare ed archiviare il cosiddetto «DNA» degli stupefacenti per consentire utili comparazioni con le caratteristiche rilevate sulle droghe sequestrate di provenienza sconosciuta, in sintonia, peraltro, con analoghe iniziative poste in essere in ambito internazionale. La realizzazione del citato archivio informatico apporterà sicuri vantaggi di carattere investigativo nell'approfondimento delle conoscenze sul *modus operandi* dei narcotrafficienti, i flussi di movimentazione, le aree geografiche di produzione, stoccaggio e transito, nonché sulle mappe delle organizzazioni criminali.

All'articolo 12, al fine di adeguare il testo unico alle intervenute modifiche apportate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si sostituisce la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del Ministro per la solidarietà sociale con quella del Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato.

2.2. Le nuove tabelle

L'articolo 13, comma 1, del testo unico riduce il numero delle tabelle da sei a due, determinando la creazione di un nuovo sistema

di valutazione e controllo delle sostanze vietate. Nella tabella I trovano posto quelle che «non trovano nessun impiego terapeutico» e che, quindi, non possono essere prescritte.

Nella tabella II sono, invece, raggruppate, in cinque differenti sezioni, le sostanze aventi proprietà curative e pertanto definite, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, medicinali che, avendo in sé la capacità di indurre dipendenza fisica o psichica, possono diventare oggetto d'abuso.

Quindi tutti i medicinali, a cui è riconosciuto l'impiego terapeutico, a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, regolarmente registrati nel nostro Paese, trovano posto nella tabella II; nella tabella I sono collocati i principi attivi a cui, *tout court*, non è riconosciuto in Italia impiego terapeutico (e che, pertanto, non possono essere prescritti o, salvo in presenza di particolari autorizzazioni, commercializzati) e, senza più tenere in alcuna considerazione il diverso potere tossicomano di ciascuna sostanza, gli altri psicotropi, superando nettamente la distinzione fra le droghe cosiddette «pesanti» e le droghe cosiddette «leggere» (come meglio specificato in relazione all'articolo 73). La differenziazione in due tabelle, l'una delle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, l'altra dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, consente, inoltre, di ridurre sensibilmente il numero delle sostanze già incluse nella elencazione relativa alla dose media giornaliera, facilitando il compito di stabilire per ciascuna di esse la soglia quantitativa massima cui fa riferimento il nuovo articolo 73, comma 1-*bis*.

Si evidenzia che, come già avveniva nel sistema regolato dalla dose minima giornaliera, non per tutte le sostanze stupefacenti incluse nella tabella I è stato possibile individuare un quantitativo massimo di principio attivo (come soglia per l'erogazione delle sanzioni), in quanto, pur essendo dette sostanze poste sotto controllo in osservanza di Convenzioni internazionali sottoscritte dall'I-

talia, non sono disponibili, al momento, dati epidemiologici aggiornati relativi ai livelli di consumo nell'ambito di fenomeni d'abuso. Occorre tener, peraltro, presente che, qualora i preposti organismi nazionali o comunitari dovessero denunciare il diffondersi sul mercato clandestino di queste sostanze proibite, il nuovo meccanismo di aggiornamento delle tabelle previsto dagli articoli 2 e 13 permetterà con celerità l'inserimento in tabella delle relative soglie quantitative massime.

L'ulteriore distinzione, invece, in più sezioni all'interno della tabella II si è resa necessaria per assoggettare a regimi diversi, in tema di fabbricazione, lavorazione, commercializzazione, prescrizione e dispensazione gruppi di sostanze omogenee tra di loro.

Peraltro, la suddivisione in sezioni consente di dedicarne una (sezione A) ai medicinali impiegati nella cosiddetta «terapia del dolore» (allegato III-*bis* al vigente testo unico) e ad altre sostanze (flunitrazepam, ketamina, GHB e così via) che sovente sono utilizzate come sostanze d'abuso. Tali sostanze, non solo possono indurre una dipendenza fisica e psichica di intensità e gravità paragonabili a quelle delle sostanze indicate nella tabella I, ma risultano più comunemente oggetto di commercio clandestino. Il diverso regime a cui sono sottoposte dette sostanze si estrinseca nella loro assimilazione, in caso di detenzione in assenza della prescrizione od oltre i quantitativi prescritti, alle sostanze della tabella I, per le quali, in tale circostanza, è prevista la sanzione penale, anziché amministrativa.

Inoltre, l'inserimento della *cannabis* nella nuova tabella I e la possibilità di prevedere, nella nuova tabella II, una sezione dedicata a medicinali preparati con le sostanze stupefacenti precedentemente incluse nella tabella I impongono di effettuare un'opportuna modifica di alcuni articoli del testo unico (42, comma 1, 43, comma 1, 45, commi 1 e 2, 46, comma 1, 47, comma 1). La conseguente sostituzione della dicitura «farmaci e preparazioni di cui alle tabelle I, II e III» con la

formula «medicinali di cui alla tabella II, sezioni», elimina il riferimento, foriero di equivoci, ad ipotetici prodotti farmaceutici a base di cannabis, non presenti nella Farmacopea ufficiale italiana.

Si è, inoltre, dato seguito all'esigenza di semplificare e velocizzare il procedimento, oggi particolarmente lungo e farraginoso, per l'inserimento nelle tabelle delle sostanze da sottoporre a controllo. In futuro, pur prevedendo l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, non sarà più necessario che la decisione di includere una nuova sostanza stupefacente nelle tabelle, sancita con decreto del Ministero della salute, sia preventivamente sottoposta al vaglio dell'Istituto superiore di sanità.

Per completezza, si segnala che, per aggiornare i termini scientifici presenti nel testo unico, sono state mutate le definizioni sancite dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

All'articolo 14 viene definita la nuova formulazione dei criteri per l'inclusione delle sostanze nelle tabelle, rispondente alla necessità di suddividere le sostanze stupefacenti in due gruppi quanto più possibile omnicomprensivi: sostanze d'abuso da un lato, medicinali preparati con l'impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'altro. Peraltro, i criteri di inclusione non si discostano, sostanzialmente, da quelli della vigente normativa. Le sostanze già ricomprese nella vigente tabella II (derivati della *cannabis*) vengono incluse nella tabella I, mentre quelle contenute nell'allegato III-bis al testo unico (medicinali ad azione narcotico-analgésica impiegati nella terapia del dolore) e quelle di cui alle attuali tabelle III, IV, V e VI, salvo particolari eccezioni, sono ripartite tra le cinque sezioni della tabella II.

La predisposizione delle nuove tabelle allegata al testo unico ha consentito l'inserimento, tra le sostanze della tabella I, della *salvia divinorum* e del relativo alcaloide (sal-

vinorina A), una delle cosiddette *smart drugs* (droghe furbe), prodotti ad azione stupefacente la cui disponibilità in libera vendita desta preoccupazione ed allarme sociale.

I valori indicati nella tabella I non sono correlati con le dosi (minime, medie, massime, letali), né con il periodo di assunzione (dose giornaliera, dose settimanale, dose mensile). A causa della variabilità individuale e dello stato di tossicodipendenza sarebbe, infatti, impossibile verificare la reale necessità del singolo tossicodipendente. Rappresentano, invece, il quantitativo massimo che il soggetto può detenere senza incorrere nei rigori della sanzione penale. In caso di detenzione di quantità inferiori a quelle della tabella I, non riconducibili all'attività di spaccio, il soggetto verrà sottoposto a sanzioni di tipo amministrativo.

2.3. Il sistema delle autorizzazioni, delle prescrizioni e della dispensazione

Con l'introduzione del nuovo articolo 25-bis, si è inteso corrispondere all'esigenza, da più parti manifestata, di avviare allo smaltimento i medicinali che rimangono inutilizzabili presso il domicilio dei pazienti, nell'ambito della terapia del dolore.

Con l'articolo 38 si è consentito ai farmacisti di cedere o acquisire da altri farmacisti medicinali contenenti sostanze stupefacenti, verificandosi la necessità di sopperire a carenze in casi di particolare urgenza.

Inoltre, per recepire le indicazioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 3 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 166 del 16 luglio 1992, in cui è stabilito che nessun medicinale a base di sostanze stupefacenti può essere fornito o spedito come campione ai medici e veterinari, sono stati abrogati i commi 3 e 6 e modificato il comma 4.

Nell'articolo 40 si prevede che il Ministero della salute, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale contenente sostanze

stupefacenti e psicotrope già gabbellate, individuati la tipologia di confezione e la sezione della tabella II ove collocare il medicinale stesso.

Nell'articolo 42, per far fronte alle necessità di particolari soggetti o categorie professionali, si introduce la possibilità che gli stessi si approvvigionino di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope presso le farmacie o i grossisti di medicinali.

In questo articolo, inoltre, è eliminato il riferimento alle tabelle I e II del testo vigente, sostituendolo con la sola tabella II, sezioni A, B e C, in coerenza con la nuova elencazione delle sostanze sotto controllo che non prevede, nella tabella I, la presenza di medicinali a base di sostanze stupefacenti registrati, in commercio o prescrivibili in Italia, salvo le eccezioni indicate nella tabella II.

Analoghi interventi sono stati effettuati in tutti gli articoli del testo vigente che fanno riferimento ai soli medicinali (articoli 42, 43, 45, 46 e 47).

Attraverso la revisione degli articoli 43 e 45, si è inteso ridisegnare, anche alla luce della diversa collocazione dei medicinali nelle sezioni della tabella II, la disciplina della loro prescrizione e successiva dispensazione.

Il nuovo assetto prevede in particolare:

Tabella II, sezione A (ad eccezione dei medicinali utilizzati nella terapia del dolore): ricetta non ripetibile (autocopiante) per un solo medicinale, per un dosaggio di 30 giorni;

Tabella II, medicinali della sezione A utilizzati nella citata terapia del dolore compresi nell'allegato III-*bis*: ricetta non ripetibile (autocopiante) per un massimo di due medicinali, per un dosaggio di 30 giorni;

Tabella II, sezioni C e D: ricetta non ripetibile;

Tabella II, sezione E: ricetta medica ripetibile.

Per effetto delle modifiche introdotte da questo articolo, è abrogato l'articolo 71.

A corredo delle precedenti disposizioni, nell'articolo 43 vengono inoltre inserite norme idonee a disciplinare con maggiore incisività l'istituto dell'autoricettazione da parte dei medici chirurghi e dei medici veterinari che, per uso professionale urgente, sono chiamati ad approvvigionarsi, trasportare e detenere medicinali contenuti nella tabella II, sezione A.

Sempre al fine di tutelare le persone che, per motivi terapeutici, entrano in contatto con i medicinali a base di sostanze stupefacenti contenuti nella tabella II, sezione A, e, in particolar modo, per corrispondere alle esigenze di determinate categorie di pazienti che sono costretti a ricorrere a specialità farmaceutiche impiegate nella terapia del dolore, è stato previsto l'utilizzo nella prescrizione di un particolare tipo di ricetta medica a più copie, una delle quali da consegnare all'assistito. Tale garanzia opera anche nei confronti dei soggetti tossicodipendenti in trattamento ai quali, per ragioni di cura, è consegnato in affidamento il medicinale oppioide prescrivibile. È previsto, infatti, che a tali soggetti sia consegnata copia della prescrizione medica o del piano terapeutico da esibire in caso di controllo. Così, in linea con le indicazioni programmatiche del Governo, viene contemporaneamente fornito alle Forze di polizia uno strumento operativo immediato e indispensabile in fase di accertamento dei reati previsti dall'articolo 73, comma 1-*bis*, lettera *b*).

Ai fini di garantire l'approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private di medicinali contenenti sostanze stupefacenti non commercializzate in Italia ma autorizzate in altri Paesi è stata prevista nell'articolo 50-*bis* del testo unico la possibilità di avanzare al Ministro della salute una specifica richiesta di permesso di importazione subordinata alla assoluta necessità di somministrazione e alla mancanza di alternative terapeutiche.

Negli articoli da 60 a 65 sono state effettuati interventi volti ad aggiornare la nume-

razione delle tabelle e i termini scientifici, nonché, nel merito, a razionalizzare le modalità di tenuta dei registri sui quali deve essere annotato, a cura di particolari soggetti, il carico e lo scarico delle sostanze stupefacenti e dei medicinali.

Con la modifica dell'articolo 66 si è intervenuti sulle norme che regolano la trasmissione di notizie e dati trimestrali da parte degli enti e delle imprese autorizzate all'importazione, esportazione, fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, con la finalità di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo sulle materie prime ricevute e utilizzate, nonché sulla vendita dei prodotti con esse realizzati.

L'introduzione nel comma 1 dell'articolo 70 dell'esplicito richiamo alla normativa comunitaria che regola le attività di controllo sui precursori e sulle sostanze chimiche di base è finalizzata a consentire a tutti gli operatori la conoscenza delle fonti normative di riferimento per l'immediato adeguamento ad ogni nuova possibile modifica. L'intervento sul comma 3 ha, invece, lo scopo di ampliare il novero dei soggetti tenuti a comunicare al Ministero della salute i dati relativi all'ubicazione dei locali dove sono custodite le sostanze e i precursori in argomento.

2.4. Il sistema sanzionatorio

a) Principi generali

All'articolo 72 del testo unico è stato reintrodotta il divieto dell'uso e di qualunque impiego (non autorizzati) di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope, precedentemente espunto dall'ordinamento a seguito del referendum del 1993 (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171), trattandosi di previsione non solo compatibile, ma anzi imposta dagli obblighi internazionali (in particolare, dalle convenzioni sulle sostanze stupefacenti di New York del 1961, ratificata ai sensi della legge 5 giugno 1974, n. 412, di Vienna del 1971,

ratificata ai sensi della legge 25 maggio 1981, n. 385, e di Vienna del 1988, ratificata ai sensi della legge 5 novembre 1990, n. 328). La risposta sanzionatoria, peraltro, è stata coerentemente diversificata (cfr. articoli 73, 75 e 76), in linea con i richiamati obblighi internazionali, laddove, a fronte della prevista sanzionabilità delle condotte riguardanti le sostanze stupefacenti, si fa salva la scelta discrezionale degli Stati di poter prevedere misure diverse da quella penale per i fatti di «natura minore» (cfr., del resto, Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 4 febbraio 1993). In tale ottica, si è inteso prevedere solo provvedimenti amministrativi accompagnati, ricorrendone le condizioni, da misure di trattamento terapeutico per il mero uso individuale di sostanze stupefacenti, riservando le sanzioni penali alle sole attività di spaccio e, comunque, alle condotte detentive di quantitativi di sostanza stupefacente che, seppur modesti (al di sotto dei valori espressi nella tabella I ovvero, in assenza di prescrizione o al di fuori dei quantitativi prescritti, per le sostanze di cui alla tabella II, sezione A), per le oggettive modalità di presentazione delle stesse sostanze ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinati a terzi o ad un uso non esclusivamente individuale. Ciò, sul presupposto che tali condotte sono *ex se* pericolose per la salute del soggetto e comunque pericolose per l'ordine pubblico e la salute collettiva, anche in considerazione del fatto che trattasi di sostanze potenzialmente destinate allo spaccio o all'uso non meramente individuale. Non costituisce motivo tecnico ostativo a tale revisione l'esito del referendum del 1993, avendo quest'ultimo lo stesso valore formale di una norma ordinaria (abrogativa di altre), peraltro risalente a dieci anni fa, e quindi modificabile in base all'esperienza maturata, se quest'ultima (come è nel caso di specie) orienta in tale direzione.

L'uso terapeutico di medicinali contenenti principi attivi stupefacenti è, invece, regolato da norme di prescrizione medica.

b) Le sanzioni penali

L'articolo 73 del testo unico prevede le sanzioni penali nei confronti delle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti. La struttura della fattispecie presenta talune novità rispetto a quella vigente.

In primo luogo, è stata abolita la differenziazione, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, tra droghe cosiddette «pesanti» e droghe cosiddette «leggere»: le condotte illecite riguardanti ogni tipo di sostanze stupefacenti, in quanto tali rientranti nella tabella I, sono punite nel comma 1 dell'articolo 73; sono, invece, ritenute meritevoli di un trattamento sanzionatorio più attenuato le condotte illecite relative ai farmaci elencati nella tabella II. La modifica proposta è coerente con la riduzione del numero delle tabelle delle sostanze (cfr. articoli 13 e 14 del testo unico), che ha determinato l'inserimento nella tabella I di tutte quelle idonee a produrre effetti stupefacenti o psicotropi, siccome egualmente pericolose per la salute individuale e collettiva. Tale decisione è in linea con le più recenti ed accreditate conclusioni della scienza tossicologica; va, infatti, sottolineato che da alcuni anni la percentuale del principio attivo (ossia del componente che rende un preparato stupefacente) presente in alcune sostanze è incomparabilmente maggiore rispetto al passato. Vale il caso della *cannabis*: il principio attivo, il tetraidrocannabinolo (o THC), presente in questo tipo di sostanza evidenzia oggi, in base ai dati che derivano dai sequestri, valori crescenti. Nella sostanza, dallo 0,5/1,5 per cento di THC che caratterizzava i derivati della cannabis negli anni Settanta-Ottanta si è passati a valori attuali pari al 20/25 per cento, con punte anche superiori, normalmente a motivo di diversificate modalità di coltivazione. In virtù della riduzione dei minimi edittali di pena che sono stati introdotti (su cui v. *infra*), è attribuita al giudice la facoltà di applicare la sanzione in modo «calibrato», con attenzione precipua anche alla «natura»

della sostanza oggetto della condotta incriminata.

La punizione è configurata non solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi della sostanza stupefacente, a prescindere, ovviamente, dal quantitativo della stessa, ma anche per le attività di importazione, esportazione, acquisto, detenzione, che, per le circostanze dell'azione ovvero per le oggettive modalità di presentazione della sostanza stupefacente, con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, appaiono finalizzate alla cessione a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale.

Relativamente alle sostanze incluse nella tabella II, fatta eccezione per quelle inserite nella sezione A, il cui regime è assimilabile, anche per quanto riguarda la semplice detenzione, a quello delle sostanze della tabella I, il ricorso alla sanzione penale è previsto solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi dei medicinali inclusi nelle sezioni A, B e C. In linea con questa impostazione sono previste sanzioni amministrative per le condotte detentive dei medicinali compresi nelle medesime sezioni della tabella II in assenza di un titolo legittimante rappresentato dalla prescrizione medica o dal piano terapeutico (cfr. il riferimento all'articolo 72, comma 2, del testo unico).

Accogliendo le sollecitazioni degli organi impegnati nel contrasto ai traffici illeciti di droga, è stata prevista un'apposita disciplina sanzionatoria per i traffici illeciti delle sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle droghe. Il completamento della disciplina dovrà essere accompagnato dall'adozione, da parte del Ministero della salute, del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 70 del testo unico, stabilendo le modalità e i termini in base ai quali gli operatori del settore hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga le singole operazioni commerciali, relative alle sostanze trattate. Al riguardo, non è necessario modifi-

care il successivo articolo 74, in quanto la previsione del reato associativo, formulata facendo riferimento ai «delitti previsti dall'articolo 73», include la fattispecie delittuosa in commento.

Il filo conduttore della riforma - puntare al recupero del tossicodipendente e incentivarlo il più possibile - trova un riscontro significativo nel nuovo comma 5-bis dell'articolo 73, che intende affrontare le particolari situazioni che si collocano in una zona grigia: quella nella quale chi si è reso responsabile di fatti sanzionati in base al comma 5 non può più fruire della sospensione condizionale della pena, ma difetta delle condizioni per avviare un percorso di recupero in una struttura a ciò dedicata. In base alla norma, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, può applicare, al posto delle sanzioni detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, andando oltre i limiti di pena previsti dalla legge che lo ha introdotto nell'ordinamento, il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: tale lavoro potrà svolgersi anche nelle strutture iscritte all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico.

Poiché, in assenza di tale istituto, l'autore dell'illecito non potrebbe in alcun modo evitare l'espiazione della pena, in un'ottica di gradualità gli si offre una ulteriore possibilità di riscatto: il lavoro sostitutivo di pubblica utilità. La scelta di porsi a disposizione della collettività è meno impegnativa rispetto all'ingresso in una comunità, ma non manca di esercitare un condizionamento costruttivo sul responsabile del reato, il quale può essere anche un mero assuntore di sostanze stupefacenti, e non necessariamente un tossicodipendente.

Per evitare l'uso strumentale dell'istituto si precisa che esso non può concedersi più di due volte e che va revocato nell'ipotesi della violazione degli obblighi assunti.

c) Le sanzioni amministrative

L'articolo 75 del testo unico dà seguito alle convenzioni internazionali vigenti in materia di sostanze stupefacenti (in particolare, le citate convenzioni sulle sostanze stupefacenti di New York del 1961, di Vienna del 1971 e di Vienna del 1988): in base ad esse lo Stato è tenuto a vietare anche il semplice uso delle sostanze stupefacenti, pur con la possibilità di prevedere sanzioni diverse da quella penale per le infrazioni di minore gravità (cfr. articolo 72 del testo unico).

In tale prospettiva, peraltro, ci si è mossi avendo di mira una pluralità di obiettivi. In primo luogo, si è inteso creare un sistema amministrativo sanzionatorio adeguato (in quanto completato con le sanzioni previste dall'articolo 75-bis - v. *infra*), in grado di rappresentare un deterrente per contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti, così da fungere anche da idonea pressione psicologica nei confronti del trasgressore per indurlo a sottoporsi ad un programma di recupero.

In secondo luogo (cfr. articolo 73), si è inteso fissare in termini obiettivi ed immediatamente percepibili il discrimine tra fatto di mero rilievo amministrativo e fatto di rilievo penale, non solo per evitare difficoltà operative alle forze dell'ordine (quali quelle che caratterizzano l'applicazione della disciplina attuale, così come risultante a seguito del *referendum* del 1993) ed un immotivato margine di eccessiva discrezionalità foriera di trattamenti ingiustificatamente differenziati, ma anche per evitare un effetto perverso, indirettamente provocato dagli esiti del *referendum* del 1993, in forza del quale situazioni di mera detenzione, ma di quantitativi non trascurabili di sostanze stupefacenti, possano giovare del più favorevole trattamento sanzionatorio amministrativo, pur essendosi in presenza di condotte *ex se* pericolose, perché tali da celare, dietro l'apparente mero uso personale, condotte di spaccio effettivo.

Il fatto amministrativo viene così caratterizzato dall'uso esclusivamente individuale, senza possibilità di riserva e/o accumulo, ritenuto che, al di sopra della quantità di cui è tollerata la detenzione (per le sostanze di cui alla nuova tabella I) ovvero in assenza di prescrizione o al di fuori dei quantitativi prescritti (per le sostanze di cui alla nuova tabella II, sezione A), lo stesso uso è pericoloso per la salute individuale dell'assuntore e foriero del rischio di una destinazione anche solo parziale allo spaccio (è la figura del tossicodipendente-spacciatore).

In tale ottica, si esclude dalla mera rilevanza amministrativa anche il cosiddetto uso di gruppo, ritenuto dalla giurisprudenza sanzionabile amministrativamente (per tutte, v. sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, n. 4 del 28 maggio 1997, Iacolare), ma che, in realtà, integra una condotta potenzialmente pericolosa in tema di diffusione di sostanze stupefacenti, specie quando si caratterizza nella forma del cosiddetto mandato ad acquistare che i componenti del gruppo «rilasciano» ad uno di loro per procurare la droga sul mercato illecito.

Nella stessa prospettiva si esclude dalla mera rilevanza amministrativa quella condotta che, per quantità o modalità di presentazione (suddivisione in dosi, quantitativi anche al lordo delle sostanze cosiddette da taglio utilizzate per la preparazione, e così via) della sostanza, faccia escludere oggettivamente l'ipotesi dell'assunzione individuale da parte del detentore. Il fatto di rilievo penale, sotto questo profilo, non è, quindi, solo quello caratterizzato da condotte inequivocabilmente volte a soddisfare il fabbisogno di terzi ovvero caratterizzate dall'accertamento in flagranza dell'attività di spaccio. E tale anche quello qualificato dalla mera detenzione, quando questa, per determinate caratteristiche obiettive (quantità della sostanza o modalità di presentazione della stessa), sia incompatibile con l'uso individuale. È prevedibile che dalla riforma deriverà un condizionamento per la «parcellizza-

zione» dell'attività di spaccio, determinata necessariamente dall'esigenza per l'assuntore di evitare di incorrere nella sanzione penale e ciò, se da un lato agevolerà l'attività repressiva della polizia giudiziaria, dall'altro renderà più difficile lo svolgersi dell'attività criminosa.

Come già accennato, il sistema delle sanzioni amministrative non è contenuto soltanto nella disciplina tratteggiata dall'articolo 75, ma è completato dall'articolo 75-bis, per contrastare in modo efficace le condotte più pericolose. Quanto alla disciplina contenuta nella norma in commento, va segnalato, in primo luogo, come novità significativa rispetto alla norma contenuta nel vigente articolo 75, la costruzione di sanzioni amministrative diversificate, soprattutto sotto il profilo preventivo: si mira a costruire un sistema in cui la dotazione di uno strumentario idoneo possa fungere da «pressione psicologica indiretta» per il soggetto sì da determinarlo, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguire il programma terapeutico e di recupero.

In secondo luogo, per scelta consapevole, tra le condotte solo amministrativamente sanzionabili non è stata ricompresa quella della coltivazione. Infatti, rispetto al testo dell'attuale articolo 75, alle condotte di acquisto, importazione e detenzione è stata aggiunta solo quella dell'esportazione. È noto, in proposito, quell'orientamento giurisprudenziale che ha ipotizzato, rispetto alla disciplina attuale, finanche una pretesa incostituzionalità per il trattamento diversificato derivato per la condotta di coltivazione rispetto a quella della detenzione. Si è ritenuto però di aderire all'opinione prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale, secondo cui la coltivazione di sostanze è intrinsecamente più grave rispetto alla mera detenzione, perché comunque aumenta il quantitativo di droga circolante: sì da meritare un trattamento sanzionatorio diverso e più grave.

All'articolo 75-bis, comma 1, si è tenuto conto del fatto che il sistema normativo ori-

ginario contenuto nel testo unico era modulato per fare fronte in maniera efficace alle reiterate violazioni al divieto di drogarsi, prevedendo nell'articolo 76 del testo unico, abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, un sistema sanzionatorio più severo nei confronti del tossicodipendente recidivo, che più volte avesse trasgredito i provvedimenti prefettizi adottati a norma dell'articolo 75.

Detto sistema è stato sovvertito col *referendum* del 1993, essendone conseguita, per quello che qui interessa, l'abrogazione dell'intero articolo 76 del testo unico. Attualmente il sistema sanzionatorio amministrativo è fondato quindi in via esclusiva sulla figura del prefetto e sul meccanismo configurato nell'articolo 75.

Tale situazione appare non soddisfacente, giacché il quadro sanzionatorio amministrativo si presenta come inidoneo a fronteggiare adeguatamente i comportamenti reiteratamente trasgressivi, in quanto mancano, per l'intervenuta abrogazione del citato articolo 76, le più gravi sanzioni originariamente ivi previste che possano affiancarsi a quelle più miti elencate nell'articolo 75.

Va chiarito, peraltro, che la volontà referendaria si è espressa contro la persistenza della disposizione di cui all'articolo 76 essenzialmente nella parte in cui finiva con il fondare il rischio di una responsabilità penale a carico del tossicodipendente recidivo (cfr. articolo 76, comma 12, nel testo abrogato).

Affermato un giudizio di disvalore sociale nei confronti delle condotte di cui al comma 1 del novellato articolo 75 e la loro rilevanza amministrativa, con l'articolo 75-*bis* si è inteso garantire la collettività nei casi in cui dalle citate condotte, tenuto conto dei precedenti dell'agente e delle modalità e circostanze dell'azione, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

Così, ad esempio, è di tutta evidenza la pericolosità della disponibilità di stupefacente da parte di chi, già in passato sanzio-

nato per eccesso di velocità, esca a tarda ora da una discoteca ove ha avuto modo di assumere superalcolici ed abbia la disponibilità di una autovettura di grossa cilindrata. Parimenti allarmante è la presenza, nei pressi delle scuole in orario di entrata ed uscita degli alunni, di chi, già condannato ad esempio per violazione dell'articolo 73, abbia la disponibilità di droghe. Dunque, mentre le sanzioni di cui all'articolo 75 costituiscono il deterrente per una condotta a cui si riconnette un giudizio di disvalore sociale, il nuovo articolo 75-*bis* si differenzia radicalmente da quello abrogato in quanto non prevede l'inasprimento delle sanzioni per il tossicodipendente recidivo, bensì persegue immediatamente l'obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività. Al fine di non ampliare eccessivamente l'ambito di operatività della norma ed anche in considerazione della necessità di prevedere delle sanzioni penali di «chiusura del sistema», è parso adeguato, rispetto alle finalità perseguite, prevedere che destinatari delle più rigorose prescrizioni previste dall'articolo 75-*bis* possano essere coloro che, oltre ad aver tenuto la condotta di cui all'articolo 75 con modalità o in circostanze tali da poter creare pericolo per la sicurezza pubblica, siano già incorsi in violazioni o comportamenti che, posti in relazione alla disponibilità di stupefacenti, destano particolare allarme sociale.

In coerenza con la disciplina sulla violenza in occasione di manifestazioni sportive, si è previsto che dette limitazioni, disposte dal questore con provvedimento motivato, debbano essere convalidate dall'autorità giudiziaria. In relazione ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, attesa la natura amministrativa delle sanzioni, tenuto altresì conto della capillare diffusione sul territorio dei giudici di pace e della inopportunità di gravare ulteriormente la magistratura professionale, si è ritenuto di attribuire al predetto giudice onorario la competenza a provvedere.

La competenza territoriale è stata determinata con riguardo al luogo di residenza o domicilio dell'interessato; ciò consentirà al giudice di pace di meglio mirare le prescrizioni con riguardo alla personalità dell'interessato ed alle peculiarità della realtà locale.

Spicca, nel comma 1, l'inserimento della misura sanzionatoria del divieto di guida dei veicoli a motore, ritenuta non solo particolarmente efficace sotto il profilo della repressione, ma, soprattutto, utile in un'ottica di tutela della collettività, soddisfatta con la conseguente interdizione della circolazione di mezzi condotti da soggetti della cui idoneità alla guida può dubitarsi.

Ai commi 4 e 5 l'obiettivo della riforma è sia quello di scoraggiare le condotte di cui al comma 1 dell'articolo 75 e di limitare la pericolosità di colui che le ha poste in essere, sia quello di indurre il soggetto, qualora egli faccia uso di stupefacente, a seguire un programma terapeutico adeguato rispetto alle sue effettive esigenze; in tale ottica si è previsto che, qualora l'interessato si sia sottoposto con esito positivo al citato programma, venga disposta senza indugio la revoca di tutti i provvedimenti limitativi adottati.

Al comma 6, l'intervento ha lo scopo, a prescindere dalla qualità di tossicodipendente del soggetto (rilevante solo al fine della revoca delle prescrizioni stesse all'esito del programma di recupero), di limitare la pericolosità dell'interessato. Così al fine di dare compiutezza al sistema è stata prevista la sanzione penale per i trasgressori.

L'articolo 78 del testo unico, sostanzialmente modificato dagli interventi abrogativi del *referendum* del 1993, accoglie la rinnovata previsione di un decreto del Ministero della salute da emanarsi in relazione all'evoluzione delle conoscenze, con il quale, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità

dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

All'articolo 86, con la modifica del comma 1 si è adeguato il testo alla declaratoria di incostituzionalità che aveva riguardato la formulazione attuale. Con la modifica del comma 3 si è coordinata la disposizione con il testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che contiene la disciplina generale delle «espulsioni».

2.5. La destinazione delle sostanze

L'intervento sul comma 5 dell'articolo 87 del testo unico è teso a limitare l'invio al Ministero della salute degli atti relativi alla distruzione delle sostanze stupefacenti ai soli casi in cui le stesse provengano da sequestri operati nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del testo unico.

Con le modifiche apportate all'articolo 88 si soddisfa l'esigenza di poter disporre, prima della loro distruzione, di piccole quantità delle sostanze stupefacenti sequestrate dalle Forze dell'ordine per scopi scientifici, investigativi, statistico-epidemiologici, didattici e di addestramento delle unità cinofile.

In particolare, il comma 2 completa lo schema dei flussi informativi sui risultati delle analisi sui campioni di sostanze, previsto con gli interventi di modifica sull'articolo 1-bis.

Infatti, in caso di individuazione di nuove droghe sintetiche da parte dei laboratori incaricati delle analisi, campioni delle stesse possono essere direttamente richiesti alle autorità procedenti (pubblico ministero e prefetto) dall'Osservatorio italiano sulle tossicodipendenze al fine di dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall'Azione comune 97/396/GAI del Consiglio del 16 giugno 1997.

2.6. *Il recupero come alternativa al carcere*

All'articolo 89, comma 1, del testo unico al fine di contemperare al meglio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica da una parte e della salute del tossicodipendente dall'altra, si è integrato il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere con la previsione della obbligatoria sottoposizione agli arresti domiciliari, da scontare anche presso le strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116.

Poiché sovente i tossicodipendenti commettono i delitti di rapina ed estorsione aggravata, si è ritenuto di estendere a tali reati (cfr. comma 4) l'applicabilità della disposizione, subordinandola tuttavia, in considerazione del particolare allarme sociale da essi destato, all'esecuzione di un programma terapeutico residenziale.

Nel comma 2 sono state introdotte modifiche analoghe a quelle del comma 1 e, al fine di consentire all'autorità giudiziaria la migliore valutazione dello stato di tossicodipendenza, la previsione della indicazione della procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti.

Nel comma 4 l'originario riferimento ai delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale è stato sostituito con quello ai reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di avere un quadro di riferimento organico. Invero poiché le modifiche introdotte (cfr. anche la presente relazione nella parte relativa all'articolo 656 del codice di procedura penale) mirano ad evitare che il tossicodipendente faccia ingresso in carcere, è parso opportuno richiamarsi alla norma (nel tempo già più volte modificata) che costituisce il punto di riferimento per quanto riguarda il sistema di ammissione alle misure alternative. Per le ragioni esposte con riferimento al comma 1, si è ritenuto di introdurre una distinzione per quanto riguarda i reati di rapina ed estorsione aggravata, purchè in assenza di ele-

menti sintomatici di collegamento con la criminalità organizzata.

Nel comma 5 si è provveduto ad una mera modifica di coordinamento resa necessaria dalla previsione, nel comma 1, dell'obbligatorietà degli arresti domiciliari.

Il comma 5-bis, infine, introduce uno specifico obbligo di segnalazione a carico dei responsabili delle strutture di recupero, così da evitare usi strumentali degli istituti di favore. L'omissione della segnalazione, quando la violazione commessa dalla persona sottoposta al programma integri una fattispecie di reato, comporta la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117. In taluni casi, nel valutare la condotta omissiva, dovrà tenersi conto del peculiare ruolo del responsabile e delle inevitabili ripercussioni della denuncia sulla prosecuzione e sulle possibilità di successo del programma di recupero. Ad esempio, in caso di allontanamento del tossicodipendente dalla struttura, potrà considerarsi perfezionata l'ipotesi di omissione solo al trascorrere di un congruo arco temporale utile a consentire l'espletamento di ogni iniziativa finalizzata a ricondurre, in tempi ragionevoli, il soggetto all'interno della struttura stessa.

All'articolo 90, comma 1, del testo unico dal momento che la consumazione di reati unitamente all'uso di stupefacente costituisce indice di pericolosità sociale, si è ritenuto di eliminare la parte «o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo», riservando l'istituto della sospensione dell'esecuzione della pena detentiva solo a coloro che si sono già sottoposti con esito positivo al programma e preferendo, per coloro che ancora hanno problemi di tossicodipendenza, il diverso istituto dell'affidamento il quale, attraverso le relative prescrizioni, appare meglio contemperare le esigenze di tutela della collettività da una parte e della salute dell'interessato dall'altra. Sono state recepite le indicazioni programmatiche del Governo equiparando alla struttura sanitaria pubblica le

strutture private iscritte nell'albo regionale, ai sensi dell'articolo 116. È stato soppresso il riferimento al reato di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico, che appare sempre più spesso riferibile a una particolarmente accorta modalità di spaccio.

È stata introdotta la previsione della possibilità di sospendere, qualora l'interessato versi in disagiate condizioni economiche, l'esecuzione della pena pecuniaria non ancora riscossa (cfr. la relazione nella parte inerente all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354). Poiché è frequente che i tossicodipendenti commettano numerosi reati di modesto allarme sociale che li portano ad essere condannati a pene le quali, cumulate, eccedono il limite attualmente vigente, sono state recepite le indicazioni del programma triennale del Governo relative all'innalzamento dei limiti di pena entro i quali si può fruire del beneficio. Tuttavia si sono esclusi dal citato innalzamento i titoli esecutivi relativi a condanne per reati compresi nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali, tenuto conto del maggiore allarme sociale, è parsa opportuna una più rigorosa tutela dell'interesse pubblico alla piena attuazione della pretesa punitiva ed alla sicurezza. A tale valutazione non è rimasta estranea la considerazione che, per effetto della possibilità della riduzione di un terzo della pena collegata alla scelta del rito abbreviato, sovente la sanzione in concreto comminata non rispecchia la gravità del fatto e dell'offesa né la pericolosità del reo.

Ai fini del coordinamento con il disposto di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, nel comma 2 dell'articolo 90 è stata esplicitamente affermata la inammissibilità della domanda. Nel comma 4, attese le nuove disposizioni contenute nel comma 1 relativamente alle pene cumulate, è stata soppressa l'ultima parte. L'introduzione del disposto di cui al comma 4-bis consentirà, risolvendo alcuni dubbi interpretativi, di applicare all'istituto le disposizioni di cui agli articoli 47 e 51-bis della legge penitenziaria

(legge n. 354 del 1975) in materia di declaratoria di estinzione della pena e di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi.

All'articolo 91 del testo unico l'originario comma 1 è stato abrogato per coordinamento con le modifiche introdotte nell'articolo 656 del codice di procedura penale. Il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell'articolo 90. Il comma 3 è stato abrogato per coordinamento con il predetto articolo 656; la conseguente applicabilità del disposto di quest'ultimo permetterà da un lato di applicare le preclusioni di cui al comma 9 del medesimo articolo, evitando la automatica, indiscriminata sospensione per chi si è macchiato di reati particolarmente allarmanti (comunque restando riservata alla più approfondita ma sempre rapida valutazione del magistrato di sorveglianza l'eventuale concessione provvisoria del beneficio), dall'altro di non interrompere l'eventuale esperienza terapeutica di chi nel frattempo fosse stato ammesso agli arresti domiciliari. Il comma 4 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale introdotta dalla legge 27 maggio 1998, n. 165 (secondo la dinamica: persona libera - sospensione automatica del pubblico ministero; persona detenuta - provvedimento d'urgenza discrezionale del magistrato di sorveglianza), nonché per riservare alla pronta valutazione del magistrato di sorveglianza l'ammissione nei casi di reati particolarmente gravi per i quali si è esclusa l'automatica sospensione del pubblico ministero.

All'articolo 92 del testo unico è stata aggiornata la rubrica che faceva ancora riferimento alla sezione di sorveglianza. Nel comma 1, al fine di evitare ritardi nella definizione del procedimento è stata prevista l'inammissibilità della domanda anche in caso di impossibilità della notifica al domicilio indicato al momento della scarcerazione. Nel comma 3 è stato eliminato il riferimento al pretore per la sopravvenuta riforma del giudice unico.

All'articolo 93, comma 1, sono state apportate modifiche di coordinamento con il nuovo disposto dell'articolo 90 e con l'ultimo comma dello stesso articolo 93. Anche il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell'articolo 90; è stata aggiunta una disposizione finalizzata ad evitare incertezze sull'individuazione del tribunale competente per territorio. Il comma 2-*bis* viene introdotto per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato nocimento al condannato meritevole del beneficio.

2.7. *L'affidamento in prova delle persone tossicodipendenti*

Con la modifica dell'articolo 94, comma 1, del testo unico sono state recepite le indicazioni programmatiche del Governo circa l'equiparazione tra le strutture sanitarie pubbliche e quelle private iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 116. Il limite di pena è stato determinato secondo quanto esposto nella parte della relazione inerente al nuovo articolo 90. Inoltre, poichè all'innalzamento dei limiti di pena deve corrispondere una verifica rigorosa e approfondita dei presupposti per accogliere la domanda, per un verso sono state recepite le indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali l'affidamento terapeutico non consegue automaticamente alla allegazione della documentazione relativa ai presupposti (bensì richiede la verifica della idoneità della misura alternativa a prevenire il pericolo di recidiva), per altro verso - ai fini del successivo comma 3 - si è previsto che nella certificazione attestante lo stato di dipendenza debba essere indicata espressamente la procedura di accertamento dell'uso abituale.

Il comma 2 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale dell'affidamento ordinario di cui alla legge n. 165 del 1998; tuttavia, poichè l'affidamento terapeutico presuppone il persistere della condizione di tossicodipendenza e que-

sta, unitamente alla previa consumazione di reati, costituisce indice di pericolosità sociale, si è previsto che il magistrato di sorveglianza possa concedere in via provvisoria il beneficio piuttosto che sospendere l'esecuzione della pena (decisione quest'ultima che avrebbe comportato la totale assenza di vincoli o prescrizioni a carico del condannato sino alla decisione collegiale).

Nel comma 3 è stata inserita una disposizione di coordinamento. Il comma 4, così come già fatto nel comma 3 dell'articolo 93, è stato modificato per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato nocimento al condannato meritevole del beneficio.

È stato introdotto il comma 6-*bis* per consentire a coloro che hanno terminato positivamente la parte più strettamente terapeutica del programma di evitare soluzioni di continuità nel processo di recupero e reinserimento. Invero, attesa l'elevazione del limite di pena a sei anni per la concessione di detto beneficio, con tale disposizione si evita che l'interessato, eseguito positivamente un programma terapeutico biennale, sia costretto a rientrare in carcere per espriare il residuo anno di pena necessario a essere ricondotto nei limiti dell'affidamento ordinario. Le ragioni dell'introduzione del comma 6-*ter* sono state esplicitate sopra nella parte della relazione inerente all'articolo 89.

Con la modifica dell'articolo 95 si è in primo luogo ampliato l'ambito di operatività della disposizione passando dalle persone condannate «per reati commessi in relazione alla tossicodipendenza» ai tossicodipendenti che non fruiscono di benefici; si è poi prevista, al posto della generica idoneità dell'istituto allo svolgimento di programmi riabilitativi, la vera e propria attivazione dei medesimi con conseguente obbligatoria, stretta correlazione tra presenze e numero massimo di destinatari del programma. Peraltro all'attivazione di uno specifico programma terapeutico non può che conseguire una assegnazione «mirata», la quale presuppone l'acqui-

sizione di dati relativi al detenuto che, ove non reperibili altrove, impongono un periodo di osservazione provvisoria.

All'articolo 96 del testo unico sono state introdotte modifiche finalizzate a consentire che alle strutture sanitarie pubbliche siano affiancate, in condizione di parità, quelle private iscritte negli albi regionali. Al comma 3 è stato introdotto un elemento di novità costituito dalla possibilità, per il Ministero della giustizia, di stipulare, con le citate strutture private, convenzioni per l'esecuzione, all'interno degli istituti di pena, di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi. Al comma 6, invece, è stato specificamente previsto che gravi sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento e la cura dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari qualora questi scelgano di scontare la misura restrittiva presso una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116.

2.8. *Attività sotto copertura e destinazione dei beni sequestrati e/o confiscati*

Scopo della modifica dell'articolo 97 del testo unico, che riguarda anche il titolo della rubrica, è applicare a ulteriori condotte tenute dagli ufficiali di polizia giudiziaria «adetti alle unità specializzate antidroga» l'esimente specifica, scriminando così una serie di attività strumentali all'acquisto di droga compiute dalle Forze di polizia. Al comma 1, tenendo conto di alcune pronunce della Corte di cassazione, si è estesa l'esimente attualmente riservata all'acquisto simulato anche alle attività «connesse» o «strumentali» all'acquisto simulato stesso, prevedendo che tali attività possano essere legittimamente svolte da interposte persone.

Ai commi 2 e seguenti si è estesa alla normativa sugli stupefacenti la particolare disciplina riservata alle attività sotto copertura prevista per i reati con finalità di terrorismo (articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2001, n. 438, con esclusione del comma 3, relativo alle procedure di consegna controllata), anche per risolvere la questione circa la possibilità, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, di avvalersi di ausiliari e/o di interposta persona (informatore o collaborante) nelle operazioni di acquisto simulato.

Peraltro, dal momento che l'utilizzo del solo termine «ausiliari» avrebbe potuto generare un conflitto interpretativo (il codice di procedura penale già fornisce la definizione degli ausiliari di polizia e in essa non rientrano gli informatori e i collaboratori che sotto la direzione della polizia giudiziaria si infiltrano o compiono atti connessi e strumentali alla lotta alla droga, tendente a sgominare le organizzazioni criminali), si è inserito anche il generico riferimento ad «interposte persone»: con tale locuzione sono individuati coloro che prestano la propria opera su richiesta e sotto il diretto controllo e la responsabilità della polizia giudiziaria procedente.

Le norme introdotte nell'articolo 100 e nel successivo articolo 100-bis sono speculari a quelle presenti nella vigente normativa in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'inserimento della procedura di «rottamazione» e il contestuale passaggio all'articolo 100-bis dell'istituto dell'«assegnazione» e di ogni riferimento alla confisca, impongono una modifica della rubrica dell'articolo 100 dall'attuale «Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga» in «Affidamento in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga».

Al comma 1, come è avvenuto nel comma 1 dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, eliminando la puntualizzazione restrittiva determinata dalla parola «antidroga» nella locuzione «per l'impiego in attività di polizia antidroga», si con-

sente alle Forze di polizia il legittimo impiego dei beni mobili affidati in custodia, non solo in attività d'indagine finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche in un più ampio spettro di attività d'istituto. Sulla falsariga della normativa anticontrabbando, con le parole «ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (nonché ad associazioni, comunità o enti) che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti o ad enti ed associazioni che operano nel campo della tutela sociale o ambientale» inserite dopo le parole «attività di polizia», si attribuisce, in aggiunta a quella già stabilita per gli organi di polizia, un'autonoma facoltà di esperire richiesta di affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati ad altri soggetti, sia pubblici che del privato sociale, per finalità di giustizia, protezione civile o di tutela ambientale (secondo gli intendimenti dell'articolo 301-bis del citato testo unico della legislazione doganale) e per scopi di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti (secondo le finalità dell'articolo 100 vigente, perseguite attualmente con la sola procedura di «assegnazione»). La norma trova completamente logico nel comma 6 dell'articolo 100-bis che, sull'esempio del comma 4 del vigente articolo 100, consente, in seguito al provvedimento di confisca, la definitiva assegnazione dei beni (mobili registrati) originariamente richiesti in custodia con facoltà d'uso, non solo alle amministrazioni delle Forze di polizia, ma anche agli altri soggetti «affidatari». Nello stesso comma, per i medesimi soggetti giuridici è sancita anche la possibilità di chiedere l'«assegnazione» di beni (mobili e immobili) entrati nel patrimonio dello Stato per effetto della confisca (ad esempio, tutti i beni immobili, tutti beni mobili non registrati, i mobili registrati che non siano stati in precedenza oggetto di richiesta di affidamento ovvero che, originariamente

affidati, non siano stati successivamente richiesti in assegnazione). Si suggerisce di prevedere, in ambito di regolamentazione, l'obbligo in capo ai soggetti «assegnatari» di ripristinare secondo le caratteristiche costruttive omologate il mezzo di trasporto concesso in affidamento con facoltà d'uso.

Il comma 4 è, invece, di nuova formulazione: il testo è ripreso per intero dal comma 2 dell'articolo 301 del testo unico della legislazione doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973: [«(...) i mezzi di trasporto (...) che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a migliorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate (...)» e dal comma 3 dell'articolo 301-bis del medesimo testo unico: «Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, (...) sono ceduti ai fini della loro distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto (...)». Si è voluto così prevedere la «rottamazione» dei mezzi di trasporto sequestrati, ma, a differenza della normativa anticontrabbando, solo di quelli, non richiesti in custodia giudiziale, sui quali siano state apportate modifiche strutturali (doppifondi) adatte allo stivaggio fraudolento dello stupefacente. La previsione del suesposto comma 2 evita che possano essere distrutti beni mobili registrati (modificati) di proprietà di terzi, senza che questi abbiano avuto la possibilità di provare la propria estraneità al reato.

Anche il comma 5 è di nuova formulazione e riprende per esteso il comma 5 dell'articolo 301-bis del testo unico della legislazione doganale, con la finalità di tutelare l'avente diritto estraneo al reato qualora l'esecuzione dell'ordine di distruzione abbia preceduto il provvedimento di dissequestro.

Poiché transitano nel nuovo articolo 100-bis, oltre alle norme riprodotte, quasi

per intero, dall'articolo 301 del predetto testo unico, anche le disposizioni relative all'«assegnazione» ed alla «destinazione delle somme ricavate dalla vendita all'asta» dei beni confiscati, contenute nei commi 4 e 5 del vigente articolo 100, la rubrica dell'articolo 100-*bis* recita: «Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga».

Con la formulazione del comma 1, si intende applicare alla normativa sugli stupefacenti il regime speciale della confisca «obbligatoria» delle «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto», derogando alla disciplina generale dell'articolo 240 del codice penale attualmente prevista.

Il testo del comma 2 è ripreso dal comma 2 dell'articolo 301 del testo unico della legislazione doganale, rispetto al quale sono state riportate le modifiche riconducibili al regime, in parte attenuato, della «rottamazione» prevista nel nuovo articolo 100. Il comma stabilisce, infatti, la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per compiere il reato su cui risultino eseguite modifiche per lo stivaggio fraudolento (doppifondi) delle sostanze stupefacenti, a chiunque appartenenti, salvo il caso, illustrato nel comma seguente, in cui il terzo dimostri non solo la propria estraneità al fatto criminoso, ma anche di non essere incorso nella cosiddetta *culpa in vigilando*.

Il comma 3 è ripreso dal comma 3 del predetto articolo 301. Come detto, si è ritenuto di tutelare il proprietario del mezzo, estraneo ai fatti, qualora questo «dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza».

Il comma 4 ricopia quasi per intero il comma 4 dello stesso articolo 301, fatta eccezione per la previsione del trasferimento in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario dei mezzi confiscati non esitati attraverso il pub-

blico incanto. Ciò in aderenza alla linea in tema di veicoli sequestrati e confiscati assunta dal Governo con l'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Anche il comma 5 ricalca interamente il comma 5 dell'articolo 301 del testo unico della legislazione doganale: questa disposizione speciale consente di evitare che, in caso di definizione del procedimento penale con il cosiddetto «patteggiamento» (articolo 444 del codice di procedura penale), non possa essere irrogata al reo la misura della confisca (nei casi in cui è lasciata alla discrezionalità del giudice), in applicazione del comma 1 dell'articolo 445 del codice di procedura penale.

Il comma 6 è in parte modificato rispetto al comma 4 dell'articolo 100 vigente. Esso prevede la fattispecie dell'«assegnazione dei beni» definitivamente entrati nel patrimonio dello Stato per effetto del provvedimento di confisca. Il primo periodo riguarda la disciplina dei «beni mobili registrati» che, a richiesta, possono essere assegnati agli enti «affidatari» (Forze dell'ordine, soggetti pubblici e del privato sociale) che ne hanno già l'uso. Con il secondo periodo, si è inteso accordare ai medesimi enti la possibilità di richiedere l'«assegnazione» di qualsiasi bene «immobile» e «mobile non registrato» sottoposto a confisca nonché dei «beni mobili registrati» che non siano stati in precedenza oggetto di richiesta di affidamento ovvero che, originariamente affidati, non siano stati successivamente richiesti in assegnazione. Anche in questo caso, così come per l'«affidamento in custodia giudiziale», si è scelto di ampliare la cerchia di soggetti che possono richiedere l'«assegnazione» dei beni confiscati, limitata nel testo in vigore alle sole associazioni, comunità, od enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti. In mancanza di tale richiesta è previsto che i beni in parola siano destinati in base alle

procedure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

All'articolo 101, comma 1-*bis*, lo scopo della disposizione che si introduce è quello di prevedere che i «titoli di viaggio» sequestrati ai cosiddetti «corrieri» di sostanze stupefacenti tratti in arresto all'atto del loro ingresso nel territorio dello Stato siano assimilati ai valori da destinare, a seguito del provvedimento di confisca, al potenziamento delle attività antidroga.

Attualmente, soprattutto i biglietti aerei, per la parte relativa alla tratta di ritorno, diventano inutilizzabili ed il loro prezzo è incamerato automaticamente dalle compagnie aeree che li hanno emessi. Attraverso la modifica del comma 4, i titoli di viaggio sequestrati saranno presentati per il rimborso e il corrispettivo liquidato, una volta sottoposto a confisca, potrà affluire nell'apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato. L'iniziativa consentirà il recupero di decine di migliaia di euro, da reimpiegare nella prevenzione e repressione dei delitti previsti dal testo unico.

L'intervento sull'articolo 103, comma 1, del testo unico è finalizzato a dirimere, con una modifica chiarificatrice, la questione delle sovrapposizioni, nell'ambito degli spazi doganali, tra funzionari doganali e organi di polizia giudiziaria. La norma vigente, infatti, non prevede in capo ai funzionari della dogana, cui è attribuita la sola qualifica di ufficiali di polizia tributaria, competenze specifiche, e tanto meno esclusive, nella repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, commessi all'interno degli spazi doganali. Ciononostante, ritenendo di operare in base al dettato dei richiamati articoli 19 e 20 del testo unico della legislazione doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le autorità doganali avocano a sè in maniera esclusiva la competenza nella verbalizzazione anche dei reati diversi da quelli tributari. Il nuovo comma attribuisce direttamente agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza la compe-

tenza ad operare controlli ed ispezioni negli spazi doganali senza far più riferimento ai citati articoli 19 e 20.

Con l'introduzione del nuovo comma 4-*bis* si è inteso risolvere, nell'ottica di garantire una migliore tranquillità operativa alle Forze dell'ordine, temperando le esigenze di tutela anche della riservatezza dell'interessato, il problema dei controlli, se del caso con l'ausilio di apparecchiature radiografiche ed ecografiche, nei confronti dei corrieri di droga (cosiddetti ovulatori).

2.9. *Prevenzione, educazione, informazione*

La nuova formulazione dell'articolo 104 del testo unico si propone di dare ulteriore impulso all'attività di promozione e coordinamento delle attività di prevenzione. Vi è previsto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserisca tra le funzioni di Governo e di controllo del sistema educativo nazionale le iniziative di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall'uso di droghe. Tali attività potranno collegarsi ed estendersi anche a tutte le altre manifestazioni del disagio giovanile, senza trascurare fenomeni patologici correlati quali l'alcolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d'azzardo. L'attività di prevenzione si inquadrerà nel contesto più ampio dell'educazione alla convivenza civile, che a sua volta costituisce parte essenziale del progetto formativo affidato alle scuole di ogni ordine e grado. Sarà compito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predisporre, nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i programmi annuali per l'effettiva realizzazione delle attività di prevenzione; è, invece, attribuita alle università e agli uffici scolastici regionali, d'intesa con le regioni, la responsabilità di recepirli e di sostenerne l'attuazione. Per la realizzazione di tali specialistici compiti, il Ministro potrà

avvalersi, in via consultiva, del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, dell'Osservatorio di cui all'articolo 1-bis e del Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 105 dispone in materia di attività promozionali. A livello regionale, l'attività di promozione delle iniziative di formazione e di prevenzione è assicurata dal Direttore regionale che, avvalendosi, in via consultiva, di un comitato costituito con proprio decreto e composto da cinque esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati, avrà l'onere di sovvenzionare e coordinare le attività didattiche in tema previste nei piani di offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Per corrispondere alle esigenze di formazione del personale insegnante, l'ufficio scolastico regionale avrà cura di organizzare corsi di studio annuali nella specifica materia, destinati ai docenti, tenuti da enti accreditati selezionati tra quelli con maggiore esperienza nel settore delle tossicodipendenze. A questo scopo, anche gli enti iscritti negli albi di cui all'articolo 116, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche nonché con centri e agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni, potranno ospitare iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed al reinserimento nell'attività lavorativa dei giovani con problemi di tossicodipendenza. In tali attività potrà essere impiegato personale docente di ruolo a condizione che i docenti incaricati abbiano frequentato i corsi di formazione illustrati in precedenza.

La modifica dell'articolo 106 del testo unico, intervenendo sui primi due commi dell'articolo vigente, si propone la ristrutturazione dei Centri di informazione e consulenza, di seguito denominati «Centri», già presenti nelle scuole. A tal fine, i Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, so-

sterranno l'azione delle scuole secondarie diretta a istituire e razionalizzare i Centri che opereranno secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell'offerta formativa di ciascun istituto. I nuovi Centri, avvalendosi dell'operato di docenti formati attraverso la frequenza delle iniziative didattiche previste dall'articolo 105, svilupperanno i programmi previsti nei piani dell'offerta formativa, non trascurando di stabilire una collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio, istituzionalmente preposti al contrasto del fenomeno della tossicodipendenza. È, infine, posta a carico dei Centri la necessaria azione di supporto e consulenza alle famiglie dei giovani che manifestino disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza, cui dovrà essere garantito l'orientamento verso le strutture educative e riabilitative operanti sul territorio.

Con l'articolo 106-bis, si provvede, infine, a trasferire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'originaria competenza del Ministro della salute nel campo della promozione di studi, ricerche e formazione in ambito universitario sull'efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici. La presente modifica è strettamente connessa con la soppressione della lettera g) dal comma 1 dell'articolo 2.

2.10. *Il ruolo degli enti territoriali e il loro rapporto con le strutture di recupero*

La riformulazione degli articoli 113-117 del testo unico risponde all'idea che l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possa essere svolta, in condizione di uniforme parità, sia dai servizi pubblici già esistenti presso le Unità sanitarie locali (SERT) sia da strutture private, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 116.

Queste ultime abbisognano, però, di una iscrizione ad un albo regionale utile anche per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza degli enti locali (diverse da quelle regionali). Avviene così un trasferimento di poteri in capo alla struttura privata che consente ad essa di svolgere il servizio pubblico dopo essere stata selezionata attraverso il vaglio dell'iscrizione all'albo.

Con le modifiche apportate agli articoli 113-117, quindi, accanto ai SERT, opereranno in condizione del tutto paritaria le strutture private. Esse dovranno però iscriversi al citato albo, dimostrando il possesso dei requisiti descritti nell'articolo 116. L'iscrizione all'albo consente alle strutture private di svolgere le funzioni di assistenza di competenza degli enti locali ai sensi dell'articolo 114, di accedere ai contributi di cui agli articoli 128 e 129, di rilasciare la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche nonché di predisporre il piano terapeutico di cui all'articolo 43, comma 5.

La principale prerogativa delle strutture private iscritte all'albo regionale è però quella di svolgere, con pari dignità e condizioni con i servizi pubblici già esistenti, le funzioni di prevenzione e d'intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Con l'iscrizione all'albo, pertanto, la struttura privata è abilitata a svolgere una funzione o servizio pubblico ed è elevata allo stesso livello dei servizi pubblici già funzionanti, rendendosi indipendente da essi.

Nei casi di convenzionamento ai sensi dell'articolo 117, la regione provvede all'inoltro dei risultati delle attività al Ministero della salute, per consentire la predisposizione della relazione di cui all'articolo 122-*bis*.

È inoltre prevista, nell'articolo 116, comma 7, una norma transitoria che consente agli enti ausiliari già iscritti negli odierni albi

di iscriversi per un periodo massimo di un anno ai nuovi albi regionali in attesa della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Per gli articoli 120 e 122 vale quanto riferito agli articoli 113-117 relativamente alla parificazione pubblico-privato.

Nel comma 1 dell'articolo 122 è stata inserita l'indicazione inerente alle metodologie di disassuefazione con medicinali non stupefacenti: infatti, prima e meglio del metadone a dosi decrescenti, è bene che ai pazienti venga proposta una strategia che conduca al vero e proprio distacco dagli oppiacei. Una volta conosciuto il metadone, infatti, il paziente esercita pressioni sui medici per indurli a prescrivere trattamenti a scalare uno dopo l'altro: soprattutto per i pazienti non ancora trattati con il metadone, è preferibile ricorrere a terapie che evitino questo medicinale. Con il nuovo comma 2-*bis* si è inteso ribadire che la terapia con stupefacenti non è fine a se stessa e, attraverso la locuzione «se ritenute necessarie», che non a tutti i pazienti e in tutte le fasi è opportuno prescrivere il metadone.

Nel comma 2-*ter* si sottolinea la necessità di utilizzare i medicinali oppioidi prescrivibili con schema «a scalare», cioè in dosi decrescenti: con la formulazione proposta si lascia aperta la possibilità di trattamenti protratti, ma comunque definiti nel tempo, per una serie di casi che ricadono nell'ambito delle competenze cliniche del medico. D'altra parte, anche il ricorso a questi trattamenti a dosi non immediatamente decrescenti non significa abbandonare il paziente ritenuto irrecuperabile all'assunzione multipla di sostanze legali e illegali, ma avere l'opportunità di allontanarlo stabilmente dalle droghe da strada, consentendo agli interventi psico-educativi di passare a fasi terapeutiche più avanzate.

L'articolo 122-*bis*, coerentemente con il nuovo principio di parità pubblico-privato, pone le premesse per un più adeguato controllo dell'efficacia operativa dei servizi per

le tossicodipendenze e delle comunità terapeutiche.

Ogni anno il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni, presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti e alla efficacia dei programmi medesimi. Ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio sulla incidenza degli interventi svolti dal servizio pubblico e privato, sulle relazioni fra i programmi definiti dal servizio pubblico e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, sulla destinazione dei finanziamenti e dei sostegni, in base alle effettive necessità e ai risultati conseguiti dal servizio pubblico e dai privati, sul rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 122, al fine di superare le lungaggini che spesso hanno accompagnato il passaggio dai SERT dei soggetti che hanno chiesto di fare ingresso nelle comunità.

Per il coordinamento con le altre modifiche, il disposto dell'articolo 123 è stato esteso anche all'affidamento in prova. Per la struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116, in quanto parificata, sono stati previsti gli stessi oneri del servizio pubblico. È stato aggiunto un ulteriore comma al fine di responsabilizzare quanto più possibile le strutture pubbliche e quelle private.

Il nuovo testo dell'articolo 125-*bis* trova la sua *ratio* nell'esigenza di riservare alle Forze armate e di polizia una norma *ad hoc*, in considerazione della specialità degli ordinamenti e della delicatezza delle funzioni svolte.

Le modifiche apportate all'articolo 127 hanno lo scopo di ridefinire le modalità e gli aspetti procedurali per il finanziamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti.

L'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, infatti, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le politiche sociali, facendovi confluire, fra gli altri, anche il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Successivamente, l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che i diversi stanziamenti di settore affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione.

Conseguentemente, non è più garantito che i soggetti istituzionali destinatari di quote del Fondo nazionale per le politiche sociali destinino risorse alla realizzazione di interventi nel settore della lotta alla droga per un ammontare complessivo equivalente all'originaria consistenza del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Il quadro di crescente emergenza relativo al diffondersi delle sostanze stupefacenti e dei fenomeni connessi al loro abuso impone un ripensamento del sistema di riparto delle risorse finanziarie destinate alle politiche sociali, per assicurare agli interventi antidroga, già in fase di programmazione, il necessario supporto finanziario.

Per dispiegare i propri effetti, l'impianto così delineato necessita dell'intervento normativo teso a rifinalizzare le risorse afferenti al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, come anticipato nell'illustrazione dell'articolo 1-*sexies*.

Agli articoli 128 e 129 si è aggiornata la denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

All'articolo 131, in sintonia con la revisione delle competenze di coordinamento, si è attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di predisporre la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.

All'articolo 135 si è aggiornata la denominazione dei Ministeri indicati, sulla base

delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2.11. *Disposizioni di coordinamento*

La modifica dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale persegue la finalità di orientare il tossicodipendente al recupero.

Una misura cautelare in ordine alla quale può essere presa in considerazione la particolare condizione del tossicodipendente, onde garantire, insieme alle esigenze di cautela, quella del recupero e della riabilitazione dell'interessato, è la misura del divieto e dell'obbligo di dimora, prevista dall'articolo 283 del codice di procedura penale. Il comma 5 del citato articolo stabilisce infatti che il giudice, nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, deve considerare, per quanto possibile, «le esigenze [...] di assistenza dell'imputato», ma, quando si tratta di persona tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, deve disporre altresì i «controlli necessari» per accertare che il programma di recupero prosegua.

Proprio la previsione dei suddetti controlli dimostra l'interesse del legislatore all'effettivo svolgimento dei programmi di recupero, e tende a scongiurare il pericolo che questi programmi vengano utilizzati fraudolentemente, quali facili strumenti per ottenere l'adozione di misure, non solo meno afflittive, ma anche tranquillamente eludibili. Circa il concreto funzionamento dei controlli in questione, la norma lascia un'ampia discrezionalità al giudice e, in ogni caso, la loro efficacia presuppone obbligatoriamente una puntuale collaborazione delle comunità e delle strutture di recupero, essendo all'uopo necessario che queste inviino periodicamente all'autorità giudiziaria - secondo modalità concordate - notizie sullo svolgimento del programma di recupero e, soprattutto, sulle

eventuali negligenze o, peggio, violazioni dell'imputato, integranti reato o rilevanti ai fini di quanto disposto dall'articolo 276 del codice di procedura penale. Per garantire meglio il meccanismo dei controlli, anche alla luce dei notevoli spazi qui concessi anche alle strutture private, si è introdotta la modifica di cui al comma 7 dell'articolo in commento: al riguardo, per l'ipotesi dell'omissione ingiustificata nella comunicazione all'autorità giudiziaria dei comportamenti trasgressivi, si è ritenuto opportuno e sufficiente richiamare espressamente il meccanismo sanzionatorio di cui al disposto dell'articolo 89, comma 5-bis, del testo unico come modificato dal presente disegno di legge.

Un'altra misura cautelare, diversa dalla custodia in carcere, che può essere ampiamente utilizzata nei confronti del tossicodipendente è quella degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale. Questa, oltre che nella forma tipica e più frequentemente usata degli arresti nell'abitazione privata del trasgressore, può essere disposta, su richiesta dell'interessato, in una comunità terapeutica o di riabilitazione per tossicodipendenti. In tal modo, le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte e, nel contempo, si ottiene il risultato di favorire il recupero del tossicodipendente.

È evidente che la misura, per essere concretamente adottata, presuppone il consenso della comunità ad accettare l'imputato e gli oneri che l'esecuzione comporta. Mentre non è apparso necessario esplicitare nel corpo dell'articolo 284 del codice di procedura penale che la misura può essere eseguita anche in una comunità di recupero, giacché la possibilità è pacificamente consentita dall'ampia formulazione letterale, si è ritenuto opportuno disciplinare la manifestazione del consenso del soggetto che ha a disposizione il luogo di esecuzione della misura nonché gli effetti della mancanza, originaria o successiva di detto consenso (comma 5-ter).

Inoltre, si sono precisati gli oneri che l'applicazione della misura importano a carico del «domiciliatario» almeno allorché trattasi di una comunità di recupero. A tal fine si è prevista una disciplina sanzionatoria delle eventuali inosservanze: le esigenze di riservatezza e di tutela dell'ambito di insindacabilità dell'agire dei responsabili delle comunità vanno bilanciate con le esigenze di cautela processuali a fronte di un complessivo ampliamento delle competenze e degli spazi di operatività delle comunità: è sufficiente in proposito il richiamo al disposto dell'articolo 89, comma 5-bis, del testo unico come modificato dal presente disegno di legge (comma 5-quater).

La valutazione della connessione tra abuso di stupefacenti e disturbo mentale, ha autorizzato ad estendere l'ambito di operatività della misura custodiale in luogo di cura prevista dall'articolo 286 del codice di procedura penale, attraverso la disposizione che luogo deputato alla custodia possa essere - acquisendone il previo consenso - anche una comunità di recupero autorizzata che risulti idonea a garantire le esigenze della cura e quelle della sicurezza. Per garantire i controlli, in analogia con quanto previsto negli articoli 283 e 284 del codice di procedura penale, si è richiamato, nel comma 3 dell'articolo in commento, il disposto dell'articolo 89, comma 5-bis, del testo unico come modificato dal presente disegno di legge.

Nei commi 5 ed 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale sono state introdotte modifiche di coordinamento e volte ad evitare che con una domanda pretestuosa od *ictu oculi* inammissibile, il condannato possa ottenere il differimento dell'esecuzione sino alla non sempre solerte decisione del tribunale di sorveglianza. Nel comma 6 è stata introdotta una modifica necessaria per coordinamento con la previsione dei casi di inammissibilità e finalizzata ad evitare che il condannato sfrutti, con istanze pretestuose, i lunghi tempi sovente necessari per la decisione. La modifica del comma 9 è stata introdotta

per il coordinamento con il disposto di cui all'articolo 89 del testo unico: consentirà di evitare soluzioni di continuità tra gli arresti domiciliari e la concessione dei cosiddetti «benefici penitenziari».

Per la speciale considerazione che deve meritare l'esistenza della particolare pulsione costituita dalla droga sulla realizzazione di reati, si è resa necessaria la modifica dell'articolo 671 del codice di procedura penale prevedendo espressamente che fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi sia la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. In tal modo, anche in sede di esecuzione, la sanzione, quale che sia la sua entità, deriverà non dalla somma aritmetica delle pene conseguenti a condotte illecite apparentemente slegate, ma da un puntuale adeguamento della pena alla realtà soggettiva del reo.

Nell'ambito degli interventi di revisione della normativa antidroga, si è ritenuto anche opportuno modificare l'articolo 688 del codice penale con la finalità di reintrodurre la punibilità, con sanzione amministrativa, delle condotte di cui all'abrogato articolo 729 del codice penale (abuso di sostanze stupefacenti).

Se è difficile che le problematiche relative alla tossicodipendenza riguardino condannati ai sensi degli articoli 416-bis e 630 del codice penale, è più frequente che esse vengano adottate da condannati ai sensi dell'articolo 74 del testo unico; poiché «l'associazione» è indice di pericolosità particolarmente elevata ed in tale caso l'esigenza di tutela della collettività appare prevalente, è stato inserito l'inciso relativo agli istituti del testo unico all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; ciò consentirà anche, nei casi di cui al terzo periodo del comma 1, di evitare che venga concesso l'affidamento terapeutico senza verifica dell'eventuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, da più parti è stata segnalata la incongruità della mancata previsione della estinzione anche della pena pecuniaria. Invero è stato osservato che il persistere di tale pena costituisce un ostacolo al reinserimento dell'interessato il quale ha invece ormai dato prova, eseguendo positivamente l'affidamento, di meritare il massimo aiuto. In tale direzione muovono peraltro sia l'istituto della remissione del debito sia alcune pronunce della magistratura di sorveglianza, divenute definitive, che hanno dichiarato l'estinzione anche della pena pecuniaria. A favore di tali decisioni militano anche la necessità di evitare che lo Stato spenda denaro ed impieghi risorse nell'improbabile recupero e l'inopportunità che, in caso negativo, si sottoponga il debitore alle limitazioni proprie della libertà controllata, in contraddizione col buon esito del beneficio. A fronte di tali considerazioni si è osservato che la previsione automatica dell'estinzione della pena pecuniaria avrebbe comportato possibili censure di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nonché non agevoli interventi di coordinamento su altre norme. Si è così pervenuti alla soluzione proposta la quale si ritiene vada esente da possibili censure in quanto subordina l'estinzione alla specifica, individuale verifica del buon esito dell'affidamento e dell'esistenza di disagiate condizioni economiche. Per converso, se la pena pecuniaria è stata riscossa, deve ritenersi che l'interessato fosse in grado di provvedervi e che pertanto non vi fosse alcun motivo da parte dello Stato di rinunciare alla relativa pretesa. Interventi di coordina-

mento con la modifica dell'articolo 47 sono stati effettuati sugli articoli 90, comma 1, e 93, comma 1, del testo unico.

La modifica dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada», è stata dettata dalla considerazione che la patente di guida costituisce importante strumento di reinserimento socio-lavorativo del quale non è parso opportuno privare chi, avendo terminato positivamente il programma terapeutico, è stato ritenuto meritevole del beneficio di cui all'articolo 90.

2.12. Norme per il trasferimento di competenze al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Con gli interventi abrogativi effettuati sul comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, si provvede a distarre dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a favore del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, le competenze di coordinamento in materia di tossicodipendenza, in precedenza appartenute al soppresso Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Contemporaneamente, l'inserimento di un articolo 6-ter nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, individua nel dettaglio i compiti e le funzioni specifiche affidati alla predetta struttura nel rispetto delle competenze attribuite alle altre Amministrazioni dello Stato nella lotta alla droga.

RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge, recante modifiche ed integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, oltre a modificare e a integrare la normativa suddetta, interviene anche su norme del codice penale e del codice di procedura penale nonché di leggi speciali. Le modifiche e integrazioni proposte, inoltre, interessano settori di attività di amministrazioni diverse, statali, regionali e locali.

Va preliminarmente osservato che, per quanto di interesse in questa sede, gran parte dell'intervento normativo si risolve in:

modifiche e integrazioni di procedure esistenti o introduzione di nuove che non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato (quali quelle contenute negli articoli 24, 35, 42, 50 e 57 del disegno di legge);

«attualizzazione» dei raccordi tra le competenze dello Stato e delle autonomie territoriali alla luce delle novità ordinamentali intervenute nel frattempo (v., ad esempio, l'articolo 3 del disegno di legge);

nuove fattispecie sanzionate penalmente e modalità diverse di applicazione della pena (v., ad esempio, l'articolo 49 del disegno di legge);

modifica o integrazione di norme relative a composizione, compiti e attività di organi già esistenti (quali quelli di cui all'articolo 1 del disegno di legge);

necessari «aggiornamenti» di ordine formale (quali la sostituzione, per esempio, della parola «sanità» con «salute» per quel che riguarda l'omonimo Dicastero);

abrogazione di norme vigenti (v., ad esempio, l'articolo 45 del disegno di legge);

«conversioni» in euro delle sanzioni pecuniarie originariamente espresse in lire.

Tanto premesso, ci si sofferma di seguito soltanto su quegli articoli che possono comportare oneri finanziari (la numerazione degli articoli è riferita a quella del disegno di legge).

Articolo 2. - Come specificato al comma 3, dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto al relativo finanziamento si provvede mediante le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Articolo 6. - Con riferimento al comma 2, la sostituzione del riferimento al «Servizio centrale antidroga» con quello alla «Direzione centrale per i servizi antidroga» si rende necessaria per effetto della istituzione, con la legge 15 gennaio 1991, n. 16, della Direzione centrale medesima

nella quale è contestualmente confluito il Servizio centrale antidroga. Ne discende che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 6 - in cui viene conferito alla Direzione centrale per i servizi antidroga il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche - si rappresenta che tale attività rientra nelle specifiche competenze della suddetta Direzione centrale e, pertanto, dall'evidenziata previsione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto vi si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 13. - Lo smaltimento di giacenze di determinati tipi di medicinali da parte delle Forze di polizia, rientrando nell'ambito delle loro attività istituzionali, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto vi si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 51. - La disposizione riproduce sostanzialmente la disciplina di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, che prevede la possibilità per il questore di obbligare il soggetto cui è stato notificato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia specificamente individuato e, analogamente a quanto previsto per l'introduzione di siffatta disposizione, anche la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto alla sua attuazione si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 66. - In relazione al comma 1, capoversi 1 e 4, si osserva che le previsioni in essi contenute non dispongono «obblighi» bensì si limitano a conferire potestà o possibili alternative e pertanto, con riferimento anche al richiamo ai programmi di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non comportano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato, in quanto si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 74. - La disposizione, che prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un «Comitato scientifico per il disagio giovanile» per la realizzazione dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2 del medesimo articolo, non comporta oneri, in considerazione dell'inserimento della specifica clausola di invarianza della spesa.

Articolo 75. - In relazione al comma 1, capoverso 1, circa le sovvenzioni da erogare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le risorse finanziarie per la concessione delle stesse si ricavano dal Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Ne deriva che non vi sono oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Con riferimento al comma 1, capoverso 2, l'istituzione del comitato nominato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale non comporta

oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in relazione all'apposita clausola di invarianza della spesa inserita nel medesimo capoverso 2.

Con riferimento al comma 1, capoverso 3, la prevista specifica attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola va ricompresa nelle iniziative di carattere corrente programmate annualmente, i cui oneri trovano copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 81. - La norma modifica il precedente articolo 116 del testo unico che già prevedeva l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un apposito albo delle strutture per tossicodipendenti, limitandosi a modificare alcune parti ordinamentali (requisiti per l'iscrizione, condizioni per la stipula di convenzioni). La disposizione non comporta pertanto oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Articolo 82. - La norma modifica il precedente articolo 117 del testo unico - che già disciplinava le convenzioni tra regioni e strutture iscritte nell'albo - in parti meramente ordinamentali. Anche il controllo era già previsto nel precedente comma 4 del suddetto articolo 117, mentre è di nuova introduzione la previsione dell'obbligo di invio, da parte delle regioni, al Ministero della salute, di dati relativi alle strutture convenzionate, ai fini della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 122-*bis* del testo unico. Peraltro tale attività non comporta oneri aggiuntivi, potendo essere svolta dalle regioni nell'ambito dei propri uffici.

Articolo 88. - La disposizione ivi prevista rientra già nelle facoltà attribuite alle singole amministrazioni, sia per l'accesso nei ruoli, sia per la verifica del mantenimento dell'idoneità al servizio del personale interessato (si veda, per esempio, per il personale della Polizia di Stato, il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli). La previsione in esame non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 89. - Al comma 1, capoverso 13, la commissione per la valutazione dei progetti di cui al precedente capoverso 10 è trasferita al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed al suo funzionamento si provvede con le risorse allo scopo preordinate nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 89, comma 1, capoverso 1. - Dall'attuazione di tale presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto al relativo finanziamento si provvede mediante le risorse trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, e dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari regionali.»;

c) al comma 3, le parole: «al Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «ad uno dei Ministri partecipanti.»;

d) al comma 5 la parola «o» è sostituita dalle seguenti: «e delle sostanze»;

e) il comma 6 è abrogato;

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio di cui all'articolo 1-bis e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter.»;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.»;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.»;

i) commi da 10 a 13 e da 15 a 18 sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del testo unico sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - (*Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito l'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza già istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, con la denominazione di Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, di seguito denominato «Osservatorio» con il compito di verificare l'andamento del fenomeno della tossicodipen-

denza, secondo le previsioni del comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio.

2. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 1, comma 1, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:

a) sulla entità della popolazione tossico-dipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;

c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera *b)*, sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;

e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti delle sostanze psicotrope;

f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;

h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;

i) sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed internazionali competenti in materia;

l) sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative, intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sequestrate.

3. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.

4. L'Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.

5. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.

6. Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione agli impegni assunti dall'Italia in ambito comunitario ed internazionale, le amministrazioni di cui al comma 4 e i laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze sequestrate di cui all'articolo 88 sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio gli esiti degli accertamenti, con l'osservanza delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità da stabilire con successivo protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia.

Art. 1-ter. - (*Comitato scientifico*). -

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito il comitato scientifico già istituito dall'articolo 5 del decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 14 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999 e dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 29 novembre 1999, e successive modificazioni. Il comitato scientifico svolge funzioni di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere tecnico-scientifico connesse all'esercizio delle competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e, su richiesta, dei singoli Ministri componenti il Comitato di cui all'articolo 1.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e i compiti del comitato scientifico ed è nominato il Presidente del comitato medesimo, individuato fra i componenti.

Art. 1-quater. - (*Campagne informative*). -

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.

2. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del

Consiglio dei ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione, animazione, educazione e prevenzione da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.

Art. 1-*quinquies*. - (*Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope*). - 1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope.

2. L'assistenza ai Paesi in via di sviluppo prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 1-*sexies*. - (*Dipartimento nazionale per le politiche antidroga*). - 1. Al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga sono trasferite le competenze di coordinamento in materia di tossicodipendenza già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché le relative risorse finanziarie, strumentali ed umane comprese quelle previste dall'articolo 127 del presente testo unico. Il Dipartimento svolge i compiti di cui all'articolo 6-*ter* del citato decreto legislativo n. 303 del 1999.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organiz-

zazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.».

2. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.

Art. 3.

1. All'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica la parola «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

b) al comma 1:

1) all'alinea, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

2) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;»;

3) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione dal crimine (UNODC), con i competenti organismi del-

l'Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;»;

4) alla lettera *c*), le parole: «sentito il Consiglio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» e le parole: «e da sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché da sostanze stupefacenti e da sostanze»;

5) alla lettera *d*) le parole: «detenzione delle sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «detenzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze» e le parole: «produzione di sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «produzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze»;

6) alla lettera *e*), n. 1), la parola: «o» è sostituita dalle seguenti parole: «e di sostanze»;

7) alla lettera *e*), il n. 2) è sostituito dal seguente:

«2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;»;

8) alla lettera *e*), n. 3), la parola: «farmaci» è sostituita dalla seguente: «medicinali» e la parola: «o» è sostituita dalle seguenti: «e sostanze»;

9) alla lettera *f*) la parola: «farmaci» è sostituita dall'altra: «medicinali»;

10) la lettera *g*) è soppressa.

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del testo unico le parole: «lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 5.000».

Art. 5.

1. All'articolo 9 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) la parola: «o» è sostituita dalle parole: «e di sostanze» e le parole: «di grazia e» sono sostituite dalle seguenti: «della»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai rapporti con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC), con i competenti organismi dell'Unione europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;»;

3) dopo la alla lettera b) è aggiunta la seguente;

«b-bis) nell'ambito dell'attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi istituzionali a ciò deputati.».

Art. 6.

1. All'articolo 10 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Direzione centrale per i servizi antidroga»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale della Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 16, e successive modificazioni.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla stessa Direzione centrale per i servizi antidroga deve essere tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.»;

d) al comma 2, la parola «o» è sostituita dalle seguenti: «e di sostanze» e le parole: «il Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per i servizi antidroga»;

e) al comma 3, le parole: «il Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per i servizi antidroga»;

f) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.»;

g) al comma 4, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle se-

guenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga»;

h) al comma 5, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga».

Art. 7.

1. All'articolo 11 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti «alla Direzione centrale per i servizi antidroga»;

b) al comma 2, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga»;

c) al comma 3, la parola: «o» è sostituita dalle seguenti: «e di sostanze» e le parole: «il Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione centrale per i servizi antidroga».

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione centrale per i servizi antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico, le parole: «delle sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope», e le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti «Presidente del Consiglio dei ministri o di un suo delegato».

Art. 9.

1. All'articolo 13 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2»;

b) al comma 2, le parole: «di tutte le sostanze e dei preparati» sono sostituite dalle seguenti: «delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate».

Art. 10.

1. L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psico-

trope nelle tabelle di cui all'articolo 13 è effettuata in base ai seguenti criteri:

a) nella tabella I sono indicati:

1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgésica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;

2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletillaminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

6) la *cannabis indica*, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale;

b) nella sezione A della Tabella II sono indicati:

1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;

3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;

c) nella sezione B della Tabella II sono indicati:

1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A:

2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;

d) nella sezione C della Tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;

e) nella sezione D della Tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, se-

zioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;

f) nella sezione E della Tabella II sono indicati:

1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla. Le sostanze e le piante di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela».

Art. 11.

1. Al comma 2 dell'articolo 19 del testo unico, le parole: «sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali» sono sostituite dalle seguenti: «offra garanzie di onorabilità e professionalità.».

Art. 12.

1. All'articolo 25 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sostanze stupefacenti e» sono inserite le seguenti: «delle sostanze» e le parole: «è disposta con decreto del Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata con apposito provvedimento del Ministero della salute»; dopo la parola: «nazionali» sono aggiunte le seguenti: «, senza oneri a carico.»;

b) al comma 2, le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

c) al comma 3, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 25 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. - (*Smaltimento di giacenze di medicinali*). - 1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 residue da un trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'interno.».

Art. 14.

1. All'articolo 26 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14»;

b) al comma 2, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute» e le parole: «, sperimentali o didattici» sono sostituite dalle altre: «o sperimentali»;

Art. 15.

1. Al comma 2 dell'articolo 28 del testo unico, le parole «un milione a lire quattro milioni» sono sostituite da «euro 500 a euro 2.000».

Art. 16.

1. All'articolo 30 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

b) al comma 3, la parola: «o» è sostituita dalle parole: «e sostanze» e le parole: «a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».

Art. 17.

1. All'articolo 31 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «varie sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze stupefacenti e delle sostanze»; le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute» e le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B»;

b) al comma 4, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

c) al comma 5, le parole: «stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «stupefacenti e sostanze» e le parole: «a lire venti milioni» sono sostituite dalle altre: «ad euro 10.000».

Art. 18.

1. All'articolo 34 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati, di norma compatibilmente con le esigenze di servizio, uno o più sottufficiali o altro appartenente al Corpo della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.»;

b) al comma 2, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

c) al comma 3, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute».

Art. 19.

1. All'articolo 35 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»; le parole «sostanze stupefacenti psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope», e le parole: «I, II, III, IV e VI» sono sostituite dalle seguenti: «I e II, sezioni A e B»;

b) al comma 2, le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute» e la parola: «o» è sostituita dalle seguenti: «e di singole sostanze»;

c) al comma 3, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute».

Art. 20.

1. All'articolo 36 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «o» è sostituita dalle seguenti: «e di sostanze»; le parole: «I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «I e II» e la parola: «sanità» è sostituita dall'altra: «salute»;

b) al comma 2, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

c) al comma 3, le parole: «delle preparazioni ottenute» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti ottenuti».

Art. 21.

1. All'articolo 37 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «di sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti:

«di sostanze stupefacenti e di sostanze» e dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «, dei prodotti e dei medicinali da esse ottenuti» e la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

b) al comma 2, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

c) al comma 4, lettera d), le parole: «le specialità» sono sostituite dalla seguente: «i»;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli interessati in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 chiedono specifica autorizzazione se trattasi di attività di intermediazione, intesa come collegamento tra operatori commerciali con la sola implicazione finanziaria, senza un contatto diretto con le sostanze, e, in tal caso, possono svolgere ogni attività esclusivamente con soggetti già autorizzati ai sensi di legge, riferendosi per ogni singola operazione ad uno specifico deposito o officina già autorizzati.»;

e) al comma 5, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute».

Art. 22.

1. All'articolo 38 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie

aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.»;

c) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 2.000»;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.»;

f) al comma 5, le parole: «duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;

g) il comma 6 è abrogato;

h) al comma 7, le parole: «lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000 ad euro 16.000».

Art. 23.

1. All'articolo 39 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «preparazione» è sostituita dalla seguente: «medicinale»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. La richiesta di medicinali compresi nella tabella II di cui all'articolo 14 può essere fatta con "buono acquisto" cumulativo».

Art. 24.

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente:

«*I*. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.».

Art. 25.

1. All'articolo 41 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d*), le parole: «sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze stupefacenti e di sostanze» e le parole: «previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «, sezione A, di cui all'articolo 14»;

b) al comma 1-*bis*, la parola: «farmaci» sostituita dalla seguente: «medicinali»;

c) al comma 3, la parola: «o» è sostituita dalle seguenti: «e sostanze» e le parole: «lire un milione a lire venti milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 ad euro 10.000»;

d) al comma 4, le parole: «a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 500».

Art. 26.

1. All'articolo 42 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio scarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.»;

c) al comma 2 le parole: «delle predette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti medicinali» e le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;

d) al comma 3, le parole: «delle preparazioni acquistate» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali acquistati» e le parole: «delle preparazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali stessi».

Art. 27.

1. L'articolo 43 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 43. - (*Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari*). - 1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.

2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-*bis* per i quali la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

3. Nella ricetta devono essere indicati:

a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;

b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;

c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata;

e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta è rilasciata.

4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario

dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.

5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di dissuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.

6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nell'allegato III-*bis* per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrate, per lo stesso periodo del registro.

7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento do-

miciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-*bis* accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista.

10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica».

Art. 28.

1. All'articolo 44 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «preparazioni» è sostituita dalla seguente: «medicinali»;

b) al comma 2, le parole: «a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.000».

Art. 29.

1. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Dispensazione dei medicinali*).
- 1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.

2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.

3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.

4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del scarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1.

5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta

originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.

6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.

7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.

8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.

10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.».

Art. 30.

1. All'articolo 46 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 3, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;

c) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

Art. 31.

1. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista»;

b) al comma 3, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 500»;

c) al comma 4, le parole: «delle preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei medicinali».

Art. 32.

1. Al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico, le parole: «preparazioni previste» sono sostituite dalle altre: «medicinali previsti», la parola: «sanità» è sostituita dalla parola: «salute» e le parole: «dette preparazioni» sono sostituite dalle seguenti: «detti medicinali».

Art. 33.

1. All'articolo 49 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute» e le parole: «sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze stupefacenti e sostanze»;

b) al comma 2 le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

c) al comma 5, le parole: «a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 500».

Art. 34.

1. All'articolo 50 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «transito di sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «transito di sostanze stupefacenti e di sostanze» e le parole: «commercio di sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze»;

b) al comma 7 le parole: «sostanze stupefacenti» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze stupefacenti e sostanze» e le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;

c) il comma 9 è abrogato.

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 50 del testo unico è introdotto il seguente:

«Art. 50-bis. - (*Importazione di medicinali non autorizzati al commercio in Italia*). - 1. In caso di necessità di somministrazione, a particolari categorie di pazienti, di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, ma regolarmente autorizzato in un altro Paese, le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i presidi ospedalieri, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e le case di cura pubbliche e private, in mancanza di alternative terapeutiche, devono chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d'importazione.

2. Al fine del rilascio del permesso per una singola importazione, è inviata al Ministero della salute per le valutazioni di competenza la seguente documentazione:

a) indirizzo della struttura sanitaria richiedente l'importazione;

b) denominazione del medicinale, sua forma farmaceutica, dosaggio numero di unità posologiche da importare;

c) quantità di principio attivo totale espresso come base anidra;

d) indicazione della dogana di ingresso nel territorio italiano, nel caso di importazione da un Paese extracomunitario;

e) indirizzo della ditta estera da cui si acquista il medicinale;

f) dichiarazione del medico della struttura sanitaria richiedente che attesti la necessità di ricorrere, in mancanza di alternative terapeutiche, all'impiego del medicinale non commercializzato in Italia;

g) dichiarazione del medico della struttura sanitaria di utilizzazione del medicinale sotto la propria responsabilità.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di trattamenti degli stati di tossicodipendenza.

4. I medicinali di cui al comma 1 sono annotati sui registri di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 60.».

Art. 36.

1. All'articolo 54 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14» e la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

b) al comma 2 le parole: «psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di all'articolo 14»;

c) al comma 3 la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

d) al comma 8 la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

e) al comma 9 la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute».

Art. 37.

1. L'articolo 60 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 60. - (*Registro di entrata e uscita e registro di carico e scarico*). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso e a due anni per le farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere.

2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.

3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico

e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.

4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.

5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.

6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa e responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.

8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.».

Art. 38.

1. All'articolo 61 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostanze psicotrope nonché di medicinali»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.».

Art. 39.

1. All'articolo 62 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostanze psicotrope nonché di medicinali»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.».

Art. 40.

1. All'articolo 63 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: «o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostanze psicotrope nonché di medicinali»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute allo scopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavora-

zione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.».

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il registro di cui al comma 1 è conservato, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a far data dal giorno dell'ultima registrazione»;

d) al comma 3 la parola «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute» e la parola: «Ministro» è sostituita dall'altra: «Ministero».

Art. 41.

1. Al comma 1 dell'articolo 64 del testo unico, le parole: «della preparazione» sono sostituite dalle seguenti: «del medicinale» e le parole «una sola preparazione» sono sostituite dalle seguenti: «un solo medicinale».

Art. 42.

1. Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;

c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;

d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.».

Art. 43.

1. All'articolo 66 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali ricavati e di quelli venduti nel trimestre interessato. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.»;

b) al comma 2, la parola «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute» e le parole «stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «stupefacenti e di sostanze»;

c) al comma 3 le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 ad euro 1.000».

Art. 44.

1. Al comma 1 dell'articolo 68 del testo unico, le parole: «lire tre milioni a lire cin-

quanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.000 ad euro 26.000».

Art. 45.

1. L'articolo 69 del testo unico è abrogato.

Art. 46.

1. All'articolo 70 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I, in conformità all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, come modificato dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio del 5 giugno 2001 e dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione del 9 luglio 2002.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti definiti nell'allegato II del presente testo unico i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I una delle attività indicate nella citata definizione, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui detengono dette sostanze e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni.»;

c) al comma 4, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute»;

d) al comma 7, le parole: «sanità» e «delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «salute» e «dell'economia e delle finanze e delle attività produttive»;

e) al comma 10, le parole: «lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300 ad euro 3.000»;

f) al comma 11, le parole: «lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 ad euro 3.000»:

g) al comma 12, le parole: «lire venti milioni a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000 ad euro 100.000»;

h) al comma 13, le parole: «lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300 ad euro 3.000»;

i) al comma 14, le parole «lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «euro 300 ad euro 3.000»;

l) al comma 15, la parola: «sanità» è sostituita dalla seguente: «salute».

Art. 47.

1. L'articolo 71 del testo unico è abrogato.

Art. 48.

1. All'articolo 72 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è premesso il seguente comma:

«01. Sono vietati l'uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo unico»;

b) al comma 2, la parola: «o» è sostituita dalle seguenti: «e di sostanze» e dopo le parole: «di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope» sono inserite le seguenti: «, di cui al comma 1».

Art. 49.

1. All'articolo 73 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope*»;

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.*»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:*

a) *sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale;*

b) *medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.*»;

d) al comma 2, le parole: «o le preparazioni» sono soppresse; la parola: «otto» è sostituita dall'altra: «sei» e le parole: «lire cin-

quanta milioni a lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000 a euro 300.000»;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.»;

f) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all'articolo 73, comma 1-bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il

beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.».

Art. 50.

1. L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (*Condotte integranti illeciti amministrativi*). - 1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non supe-

riore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà

previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all'emanazione dell'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sè o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con la quale il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato, al giudice di pace, e nel caso di minorenni al tribunale per i minorenni, competente per territorio in relazione al luogo come determinato al comma 1.

5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.

7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono al-

tresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenni al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2».

Art. 51.

1. Dopo l'articolo 75 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. - (*Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica*). - 1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la

sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con de-

creto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l'interessato sia minorenni, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o domicilio».

Art. 52.

1. Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, le parole «stupefacenti o sono sostituite dalle seguenti: «stupefacenti e di sostanze» e le parole «lire centomila a lire un

milione» sono sostituite dalle seguenti «euro 50 ad euro 500».

Art. 53.

1. All'articolo 78 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 54.

1. All'articolo 79 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.»;

b) al comma 6 le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

Art. 55.

1. All'articolo 82 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostanze psicotrope comprese nella tabelle di cui all'articolo 14» e le parole «lire due milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000 ad euro 5.000»;

b) al comma 4 le parole: «le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste» sono sostituite dalle seguenti: «i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista».

Art. 56.

1. All'articolo 84 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «preparazioni comprese» sono sostituite dalle seguenti: «medicinali compresi»;

b) al comma 2 le parole: «lire dieci milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 ad euro 26.000».

Art. 57.

1. All'articolo 86 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «previo accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 203 del codice penale».

b) al comma 3, dopo le parole: «commi 1,», sono inserite le seguenti: «1-bis,», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'espulsione è eseguita secondo le modalità pre-

viste dagli articoli 15 e 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.».

Art. 58.

1. All'articolo 87 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale per i servizi antidroga»;

b) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscate.

5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria di curare il regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della salute solo nell'eventualità in cui i sequestri riguardino soggetti autorizzati dal Ministero stesso».

Art. 59.

1. All'articolo 88 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione centrale per i servizi antidroga, che opera nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di adempiere ad impegni istituzionali a livello internazionale ovvero anche per l'addestramento delle unità cinofile impiegate nel contrasto degli stupefacenti, può chiedere al-

l'Autorità giudiziaria, ovvero, nei casi di cui all'articolo 75, al prefetto, la consegna di campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dal Ministero della salute, dalle singole Forze di polizia o da istituti pubblici di ricerca scientifica, tramite la Direzione centrale per i servizi antidroga. L'autorità giudiziaria o, nei casi di cui all'articolo 75, il prefetto, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente e se le richieste sono pervenute prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle della Direzione centrale per i servizi antidroga e determina le modalità della consegna»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini della partecipazione dell'Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall'Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio del 16 giugno 1997, campioni di sostanze possono essere direttamente richiesti alle autorità di cui al comma 1 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga - Osservatorio italiano sulle tossicodipendenze».

Art. 60.

1. All'articolo 89 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossico-

dipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.

2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subor-

dina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva»;

c) al comma 5, le parole: «al comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117.».

Art. 61.

1. All'articolo 90 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di persona che debba spiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sot-

toposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente il reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

b) al comma 2 dopo la parola: «concessa», sono inserite le seguenti: «e la relativa domanda è inammissibile»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le pene accessorie e, agli altri effetti penali della condanna, le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato»;

d) al comma 4 le parole da: «ed il tribunale ai fini dell'accertamento» fino alla fine del comma, sono soppresse;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

Art. 62.

1. All'articolo 91 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inam-

missibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo. Attestante, ai sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso»;

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Art. 63.

1. All'articolo 92 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «indicato nella richiesta», sono inserite le seguenti: «o all'atto della scarcerazione»;

b) al comma 3, le parole: «o al pretore, sono soppresse».

Art. 64.

1. All'articolo 93 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma 1»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione».

Art. 65.

1. All'articolo 94 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso in-

tenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'unità sanitaria locale o con una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lettera *d*), del medesimo articolo attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il

magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»;

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione»;

e) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Qualora, nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo, l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, l'affidamento prosegue ai fini del reinserimento sociale previa rideterminazione da parte del magistrato di sorveglianza delle prescrizioni.

6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al pro-

gramma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117».

Art. 66.

1. L'articolo 95 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - (*Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente*). - 1. La persona tossicodipendente condannata che non fruisce di misure alternative o della sospensione dell'esecuzione di cui all'articolo 90, ove possibile e purché non ostino motivate ragioni, sconta la pena in istituti o sezioni di istituto ove siano attivati, dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private iscritte all'albo di cui all'articolo 116, idonei programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. L'amministrazione acquisita, anche su indicazione dell'interessato, ogni utile informazione presso le strutture sanitarie pubbliche, quelle private iscritte all'albo di cui all'articolo 116 e gli istituti penitenziari di prima assegnazione, provvede all'assegnazione definitiva ai sensi del comma 1.

3. Gli istituti o le sezioni di istituto di cui al comma 1 non possono accogliere un numero di detenuti superiore a quello compatibile con lo svolgimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo attivato.

4. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con decreto del Ministro competente sono individuati gli immobili demaniali che, per caratteristiche strutturali, capienza ed ubicazione, siano adatti o adattabili ai fini di cui al comma 1. Per la loro utilizzazione il Ministro della giustizia può stipulare specifici accordi con le regioni e gli enti locali proprietari».

Art. 67.

1. All'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «stupefacenti e di sostanze» e dopo le parole: «a scopo di», sono inserite le seguenti: «cura e»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria ed in collaborazione con i servizi sanitari interni degli istituti penitenziari, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. L'organizzazione dell'assistenza ai suddetti detenuti è definita tramite appositi accordi da stipulare tra le regioni e province autonome ed i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria competenti per territorio, per la realizzazione degli obiettivi di salute indicati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i principi generali di cui agli articoli 118, 120 e 122. Il Ministero della giustizia può stipulare, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le strutture private di cui all'articolo 116, convenzioni per l'esecuzione di specifici programmi terapeutici e socioriabilitativi integrativi dell'offerta assistenziale pubblica, da realizzare in uno o più istituti di pena o sezioni di istituto»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro della giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e, ove possibile, con le strutture private interessate»;

d) al comma 5, le parole: «centri medici e di assistenza sociale regionali» sono sostituite dalle seguenti: «distretti delle aziende sanitarie locali»;

e) al comma 6, le parole: «le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'articolo 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate» sono sostituite dalle seguenti: «una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia».

Art. 68.

1. L'articolo 97 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 97. - (*Attività sotto copertura*). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico

ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attività.

3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.

4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.

5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».

Art. 69.

1. All'articolo 98 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale per i servizi antidroga»;

b) al comma 3, le parole: «stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «stupefacenti e delle sostanze».

Art. 70.

1. All'articolo 100 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Affidamento in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Possono essere, altresì, affidati ai centri previsti dall'articolo 114 ovvero alle strutture di cui all'articolo 116 del presente testo unico che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti o ad enti ed associazioni che operano nel campo della tutela sociale o ambientale. L'autorità giudiziaria, se vi ostano esigenze processuali, rigetta l'istanza con decreto motivato; altrimenti, accoglie la richiesta, dando priorità, in caso di richieste plurime, a quelle provenienti dagli organi di polizia»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento giudiziale ai sensi del comma 1, i mezzi di trasporto che risultano adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope ovvero contengono accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla base di apposite convenzioni, stipulate dal Ministero dell'interno o da or-

gano da questi delegato. In tal caso, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. La distruzione può essere disposta dall'autorità giudiziaria procedente ovvero direttamente dal Ministro dell'interno o dall'autorità da lui delegata, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta un'indennità, sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate e tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro».

Art. 71.

1. Dopo l'articolo 100 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 100-bis. - (*Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga*) - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73 e 74, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono sempre soggetti a confisca, salvo quanto previsto dal comma 3, i mezzi di trasporto di cui all'articolo 100, comma 4.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per reati disciplinati dal presente testo unico, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati sono trasferiti in proprietà, anche ai soli

fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario presso il quale si trovano affidati in custodia. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente dell'atto dal quale risulta l'esito infruttuoso del primo incanto ed il corrispettivo dell'alienazione è determinato tenuto conto del tipo e delle condizioni dei mezzi di trasporto, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente in relazione alle spese di custodia nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possano gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

6. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, i beni mobili di cui all'articolo 100, comma 1, precedentemente affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, vengono assegnati, a richiesta, agli organi o ai soggetti che ne hanno avuto l'uso. Agli stessi organi e soggetti possono altresì essere assegnati, a richiesta, i beni mobili ed immobili che siano stati definitivamente acquisiti dallo Stato con provvedimento di confisca. In mancanza di tale richiesta, i beni mobili ed immobili sono destinati secondo le procedure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

7. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della salute con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti».

Art. 72.

1. All'articolo 101 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze» e le parole: «finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono assimilate ai valori di cui al comma 1 le somme di denaro provenienti dal rimborso, con riferimento alla tratta non ancora percorsa, dei titoli di viaggio confiscati a seguito della sentenza di condanna, utilizzati per commettere uno dei reati previsti dal presente testo unico»;

c) al comma 2, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga» e le parole: «stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «stupefacenti e di sostanze»;

d) al comma 3, le parole: «del Servizio centrale antidroga» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione centrale per i servizi antidroga».

e) al comma 4, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «e 1-bis».

Art. 73.

1. All'articolo 103 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di fi-

nanza, negli spazi doganali, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope. Possono, altresì, invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.»;

b) al comma 2, le parole: «traffico illecito di sostanze stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze», le parole: «stupefacenti o» sono sostituite dalle seguenti: «stupefacenti e sostanze» e le parole: «delle finanze» sono sostituite dalle altre: «dell'economia e delle finanze»;

c) dopo il comma 4 dell'articolo 103 del testo unico è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope vi sia fondato motivo di ritenere che all'interno del corpo della persona sottoposta a controllo possano essere occultate sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato, possono procedere all'accompagnamento della persona presso un'idonea struttura ospedaliera pubblica per sottoporla ad esame radiografico od ecografico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. In ogni caso, l'interessato ha diritto di ottenere immediatamente copia del verbale dell'atto compiuto, che va altresì trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i

presupposti provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore.».

Art. 74.

1. L'articolo 104 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 104. - (*Promozione e coordinamento delle attività di prevenzione*) - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserisce le attività di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di governo generale del sistema educativo di istruzione e di formazione. Le attività di prevenzione potranno collegarsi ed estendersi anche ad altre forme di disagio giovanile e di dipendenza quali l'alcolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d'azzardo. Tali attività di prevenzione si inquadrano nell'educazione alla convivenza civile che costituisce parte integrante delle indicazioni nazionali per le scuole di ogni ordine e grado, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esse sono realizzate anche attraverso progetti mirati, in tempi, luoghi e modalità extrascolastiche, caratterizzati da percorsi formativi di apprendimento formale, informale e non formale, da prevedersi nei piani dell'offerta formativa delle scuole. In aggiunta alle predette attività il Ministero promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, programmi in collaborazione tra le scuole, le università e le associazioni di volontariato, finalizzati alla prevenzione delle forme di dipendenza e di disagio giovanile, sulla base delle linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 del presente testo unico.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, predisporre programmi annuali con

indicazione di linee guida, per la realizzazione delle attività di prevenzione di cui al comma 1. Le università e gli uffici scolastici regionali, d'intesa con le regioni, sono tenuti a recepirli e a sostenerne l'attuazione, anche ai fini del servizio e del supporto ai piani dell'offerta formativa propri di ogni istituzione scolastica autonoma.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà avvalersi, per la realizzazione dei compiti di cui ai commi 1 e 2, dell'Osservatorio di cui all'articolo 1-*bis*, del Comitato scientifico di cui all'articolo 1-*ter* e di un apposito Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con proprio decreto».

Art. 75.

1. L'articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 105. - (*Promozione e coordinamento a livello regionale delle iniziative di formazione e di prevenzione*). - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso gli uffici scolastici regionali, in accordo con la Direzione generale delle politiche giovanili del Ministero medesimo, sovvenziona e coordina, nell'ambito regionale, le attività di cui all'articolo 104, comma 1, previste nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.

2. Il Direttore regionale, nell'esercizio delle competenze previste nel presente articolo e in attuazione delle linee guida indicate nei programmi annuali di cui all'articolo 104, comma 2, può avvalersi, in via consuntiva, di un comitato costituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con proprio decreto e composto da esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati. Ciascun comitato è composto da un numero massimo di cinque membri.

3. L'ufficio scolastico regionale, in accordo con la Direzione generale delle politiche giovanili e con la Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizza annualmente corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di prevenzione sulle tematiche indicate all'articolo 104, comma 1. I corsi sono condotti da enti accreditati per la formazione dei docenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e selezionati tra quelli con maggiore esperienza e comprovati risultati nel settore delle tossicodipendenze.

4. Gli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 entro i limiti numerici di cui alle vigenti disposizioni, possono essere sedi di iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a quelle sedi di centri territoriali permanenti per adulti, nonché con centri e agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni.

5. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti negli albi di cui all'articolo 116, purché tale personale abbia frequentato i corsi di cui al comma 3 del presente articolo.».

Art. 76.

1. All'articolo 106 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «*Iniziative di studenti animatori*» sono soppresse;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sostengono l'azione delle scuole secondarie per l'istituzione, anche in rete tra loro e con il territorio, di centri di informazione e consulenza che operano secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell'offerta formativa delle scuole che aderiscono all'accordo.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I centri si avvalgono dell'operato dei docenti che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 105 e sviluppano i programmi previsti nei piani dell'offerta formativa attraverso una fattiva collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio che operano nel campo della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. I centri devono garantire anche un'azione di supporto e consulenza alle famiglie e devono orientare i giovani che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza verso le strutture educative e riabilitative operanti sul territorio»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I docenti sono tenuti ad informare le famiglie circa i comportamenti dei giovani che abbiano utilizzato sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza o altre forme di disagio e dipendenze indicate nell'articolo 104, comma 1.».

Art. 77.

1. Dopo l'articolo 106 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 106-bis. - (*Studi, ricerche e iniziative di formazione*). - 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali e il Ministero della giustizia, promuove studi, ricerche e iniziative di formazione in ambito universitario sull'efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici.».

Art. 78.

1. L'articolo 113 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle regioni e delle province autonome*). - 1. Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico, servendosi, secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine all'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, attuata mediante strutture pubbliche o strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116, prevedono che ad esse spettino, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socioriabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano che i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con carattere interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

4. L'organico dei servizi deve prevedere, senza maggiori oneri, le figure professionali del medico, dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari ed ambulatoriali.

5. Il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti e di tutte le altre patologie collegate con lo stato di tossicodipendenza, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando altresì in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

6. La disciplina attuativa dovrà garantire su tutto il territorio nazionale la parità di trattamento tra i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116 operanti nel settore.

7. Le funzioni pubbliche di gestione degli interventi di prevenzione, assistenza, riabilitazione e reinserimento sono garantite da or-

ganismi distinti da quelli addetti a funzioni di monitoraggio, verifica, controllo e determinazione della spesa destinata agli interventi stessi».

Art. 79.

1. All'articolo 114 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati su tutto il territorio ed in particolare nelle aree più degradate;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente durante e al termine del trattamento riabilitativo e coordinamento degli interventi volti al suo recupero con quelli in favore dei familiari.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti Aziende unità sanitarie locali o alle strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116».

Art. 80.

1. Il comma 1 dell'articolo 115 del testo unico è sostituito dal seguente:

«1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle Aziende unità sanitarie locali, singole o associate, i centri previsti dall'articolo 114 e le strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato e di associazioni ed enti di promozione sociale che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro».

Art. 81.

1. All'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo delle strutture private che gestiscono attività per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività svolta;

c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività svolta;

d) presenza di una *équipe* multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, se si intendono svolgere le attività di cui al comma 6 lettere d) ed e);

e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, che si avvalga del supporto anche esterno ad una singola sede dell'intera struttura di una *équipe* composta dalle figure professionali del medico, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia, se si intende svolgere l'attività di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.»;

b) al comma 4, le parole: «, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 115,». sono soppresse e le parole «e c)» sono sostituite dalle seguenti «, c) e d)»;

c) al comma 5, le parole «e c)» sono sostituite dalle seguenti «, c) e d)».

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 con indicazione delle attività che vengono svolte è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 117, per le seguenti funzioni:

a) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;

b) accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;

c) stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività prescelta per la quale vi è stata iscrizione all'albo;

d) rilascio della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcoolodipendenza e la procedura con la quale è stato

accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;

e) predisposizione del piano terapeutico di cui all'articolo 43, comma 5»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In sede di prima applicazione e per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all'albo delle strutture private gli enti, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, già iscritti nel precedente albo degli enti ausiliari. Trascorso tale termine, l'iscrizione è in ogni caso soggetta alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.»;

f) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Art. 82.

All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I rapporti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le strutture iscritte negli albi di cui all'articolo 116 sono disciplinati mediante apposite convenzioni, nelle quali devono essere indicati specificamente l'oggetto in relazione al tipo di attività svolta per la quale vi è stata iscrizione nei medesimi albi le modalità quantitative e qualitative dei rimborsi spettanti alle strutture private per le prestazioni effettuate nonché il numero massimo di tossicodipendenti che la struttura può contemporaneamente avere in carico, determinato in relazione alle capacità strutturali ed alla dotazione organica di personale accertate.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le convenzioni, per la verifica dell'efficienza degli interventi posti in essere, devono prevedere l'obbligo di comunicare, con cadenza almeno semestrale, all'ente concedente il numero degli assistiti, l'attività

svolta ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero»;

c) al comma 3 le parole: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute» e le parole: «di grazia e» sono sostituite dalla seguente: «della»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'attività degli enti convenzionati è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione che provvede, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 122-bis e all'invio dei relativi dati al Ministero della salute, per l'inserimento nella Relazione annuale ivi prevista.»;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private convenzionate, con indicazione dell'attività prescelta che costituisce oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.».

Art. 83.

1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi, ai sensi del comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.»;

b) al comma 3, le parole: «dell'unità» sono sostituite dalle seguenti: «delle Aziende unità» e dopo le parole: «unità sanitarie locali,» sono inserite le seguenti: «e con le

strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116,»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private iscritte all'albo di cui all'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.»;

e) al comma 8, le parole: «Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome definiscono»;

f) al comma 9, le parole: «dovrà prevedere» sono sostituite dalla seguente: «prevede».

Art. 84.

1. All'articolo 122 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private di cui all'articolo 120, comma 1, compiuti i necessari ac-

certamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente»;

b) al comma 2, le parole: «deve essere» sono sostituite dalla seguente: «viene» e dopo la parola: «studio» è inserita la seguente: «e»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le terapie a base di medicinali oppioidi prescrivibili, se ritenute necessarie, devono essere erogate attraverso modalità che tendono al pieno recupero clinico e psico-sociale dell'individuo.

2-ter. I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell'ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l'evoluzione dell'intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione»;

d) al comma 3, le parole: «riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «private iscritte all'albo di cui all'articolo 116»;

e) al comma 4, le parole: «strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «una struttura privata di cui all'articolo 120, comma 1» e le parole: «, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 116, comma 5, secondo periodo,» sono soppresse;

f) al comma 5, le parole: «ovvero del provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9,» e le parole: «o del provvedimento suindicato» sono soppresse.

Art. 85.

1. Dopo l'articolo 122 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 122-bis. - (*Verifiche e controlli*). -
1. Il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dell'articolo 122, comma 5.».

Art. 86.

1. All'articolo 122 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affidamento in prova in casi particolari*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per tutti i soggetti il cui trattamento possa essere o sia stato disposto in regime

di sospensione dell'esecuzione della pena o di affidamento ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall'Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C previste dall'articolo 14.»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«I-bis. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato».

Art. 87.

1. Al comma 4 dell'articolo 125 del testo unico, le parole: «lire dieci milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 ad euro 26.000».

Art. 88.

1. Dopo l'articolo 125 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 125-bis. - (*Accertamenti di assenza di tossicodipendenza nei confronti degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia*). - 1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia possono essere sottoposti a controlli di assenza di tossicodipendenza, secondo modalità definite con de-

creti dei Ministri competenti e gli stessi decreti definiscono le categorie di personale da sottoporre al controllo.

2. Ove possibile, i controlli di cui al comma 1 sono svolti a cura delle rispettive strutture sanitarie interne».

2. I decreti di cui all'articolo 125-*bis*, comma 1, del testo unico, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 89.

1. L'articolo 127 del testo unico è sostituito dal seguente:

«Art. 127. - (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). - 1. La dotazione del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di seguito denominato «fondo», per gli interventi disciplinati dal presente testo unico è fissata per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 3, comma 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A decorrere dall'anno 2007, la dotazione finanziaria del fondo è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Per la predisposizione del Piano di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativamente agli interventi disciplinati dal presente testo unico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali acquisisce preventivamente, integrandole nel Piano stesso, le indicazioni e le priorità fissate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone le indicazioni e le priorità

di cui al comma 2 sulla base degli indirizzi generali del Comitato di cui all'articolo 1, delle azioni previste dal Piano quinquennale di interventi, nonché dei dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1-*bis*, opportunamente elaborati dal Comitato scientifico di cui all'articolo 1-*ter*.

4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116 del presente testo unico, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare con le risorse del fondo, nei limiti delle somme assegnate, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a ciascuna regione.

5. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di intesa di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma 4, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni provvedono altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.

6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 4 possono essere disposte le visite ispettive

previste dall'articolo 60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Con atto d'intesa da stipulare ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 4. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:

a) realizzazione di progetti di prevenzione integrati sul territorio;

b) promozione di progetti personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;

c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;

d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;

e) trasferimento, in particolare, dei dati tra assessorati regionali competenti, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;

f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;

g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;

h) educazione alla salute.

8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità

clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

9. Qualora le regioni non provvedano, entro la chiusura di ciascun anno finanziario, ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del fondo ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. I Ministeri dell'interno, della difesa, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga progetti, della durata massima di tre anni, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con le risorse del fondo, nei limiti della somma assegnata a quei fini al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

11. I progetti presentati ai sensi del comma 10 sono finalizzati:

a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;

b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;

c) all'elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie a distanza;

f) all'attuazione di programmi di educazione alla salute;

g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali;

h) all'attuazione di interventi di coordinamento e di ricerca a livello nazionale;

i) alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti dalle strutture pubbliche e private.

12. All'inizio di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 1-ter, emana linee-guida per la presentazione dei progetti di cui al comma 10.

13. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 10, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferita la commissione già istituita con decreto interministeriale del 18 marzo 1989. Al funzionamento della commissione stessa si provvede con le risorse allo scopo preordinate nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.»

Art. 90.

1. All'articolo 128 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali»;

b) al comma 3, dopo la parola: «contributi» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,» e le parole: «permanente di cui all'articolo 132» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1-bis».

Art. 91.

1. Il comma 1 dell'articolo 129 del testo unico è sostituito dal seguente:

«1. Agli enti locali, alle Aziende unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati».

Art. 92.

1. Il comma 1 dell'articolo 131 del testo unico è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sugli interventi effettuati da Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, con particolare riferimento alle azioni di prevenzione e di recupero, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti».

Art. 93.

1. All'articolo 135 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia» e le parole: «sanità e per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti: «salute e del lavoro e delle politiche sociali»;

b) al comma 2, le parole: «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;

c) al comma 3, le parole: «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia».

Art. 94.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 94 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la parola «contenuti», sono aggiunte le seguenti: «nonché, qualora si tratti di persona che si dichiara o risulta tossicodipendente, lo informa della facoltà di proporre istanza per ottenere uno dei benefici previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Art. 95.

1. All'articolo 283 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Il responsabile della struttura autorizzata di cui al comma 5 è tenuto ad informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria che l'ha applicata di ogni trasgressione integrante un reato procedibile d'ufficio o, comunque, rilevante ai fini dell'applicazione dell'articolo 276 del codice di procedura penale. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Art. 96.

1. Dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. La misura può essere concessa solo previo accertamento del consenso del sog-

getto che abbia la disponibilità giuridica esclusiva del luogo di esecuzione. Nel caso di successiva revoca del consenso, il giudice provvede alla sostituzione della misura o delle modalità di esecuzione della stessa. Analogamente, nel caso di evasione dal luogo di esecuzione, il giudice competente ai sensi dell'articolo 385 del codice penale, prima di procedere al ripristino della misura, accerta la permanenza del consenso in chi lo aveva precedentemente espresso. In caso di diniego dispone la custodia cautelare in carcere.

5-quater. Qualora la misura sia eseguita presso una struttura privata residenziale iscritta all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il responsabile è tenuto ad informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria che l'ha applicata di ogni trasgressione rilevante ai sensi dell'articolo 385 del codice penale ovvero ai fini dell'applicazione dell'articolo 276 del codice di procedura penale. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Art. 97.

1. All'articolo 286 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La misura può essere disposta mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, qualora le particolarità della malattia siano opportunamente affrontabili in quella sede. Si applica, quanto al consenso della comunità, il disposto dell'articolo 284, comma 5-ter. Si applica, altresì, quanto alle spese, il disposto

dell'articolo 96, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.».

Art. 98.

1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: «ovvero a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «o sei»; al terzo periodo, le parole: «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono sostituite dalle seguenti: «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico»;

b) al comma 6, le parole: «prescritta o necessaria, questa» sono sostituite dalle seguenti: «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,»;

c) al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata e inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.»;

d) al comma 9, lettera *a)*, dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni».

Art. 99.

1. Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza».

Art. 100.

1. All'articolo 688 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed abuso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di manifesta ubriachezza o in stato di grave alterazione psichica per uso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600»;

c) al comma 3, dopo la parola: «ubriachezza», sono inserite le seguenti: «o l'uso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope».

Art. 101.

1. Al comma 1, primo periodo dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «i permessi premio e», sono inserite le seguenti: «, la sospensione dell'esecuzione e l'affidamento in prova nei casi particolari di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché».

Art. 102.

1. Al comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e ogni altro effetto penale» sono sostituite dalle seguenti: «detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.».

Art. 103.

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi altresì gli effetti del provvedimento di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché dell'articolo 94 del citato testo unico»;

b) al comma 3, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente «Ministro».

Art. 104.

1. All'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «eccettuate quelle» sono inserite le seguenti: «di coordinamento in materia di tossicodipendenza e quelle».

Art. 105.

1. All'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) collaborazione con le associazioni, le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;».

Art. 106.

1. Dopo l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:

«Art. 6-*ter.* - (*Dipartimento nazionale per le politiche antidroga*). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina l'azione del Governo in materia di tossicodipendenza.

2. Al fine di cui al comma 1, ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i seguenti compiti:

a) assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;

b) effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo;

c) attuare le strategie di contrasto alle tossicodipendenze e alle alcooldipendenze correlate, coordinando l'azione delle amministrazioni competenti;

d) collaborare con le regioni, gli enti locali, il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le strutture del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recu-

pero e reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti;

e) concorrere a rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi generali del Governo in materia di tossicodipendenza;

f) predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un Piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi;

g) predisporre le opportune iniziative legislative in materia da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione anti-droga;

h) promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti;

i) verificare il rispetto, da parte dei Ministeri competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano di cui alla lettera *f)*, nonché da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero delle persone tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi;

l) promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze;

m) acquisire, per il tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche sugli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza;

n) raccogliere informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze definendo ed aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni;

o) curare la redazione della relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia e l'organizzazione della conferenza triennale nazionale sui problemi connessi con la diffu-

sione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Il Dipartimento di cui al comma 2, si articola in non più di cinque uffici e non più di quindici servizi.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché con le risorse umane già in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

TABELLA I
(articolo 13)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifenilettilamina		25
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina		*
4-MTA	4-metilioamfetamina		200
Acetil-alfa-metilfentanil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfenilettil)-4-piperidil]acetanilide		*
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide		0,05
Acetildiidrocodina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfinano		200
Acetorfina	3- <i>O</i> -acetiltetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina	acetato di etorfina	5
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico		1000
Alfacetilmetadolo	<i>alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	<i>alfa</i> -acetilmetadone	*
Alfameprodina	<i>alfa</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Alfametadolo	<i>alfa</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		*
Alfametilfentanil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfenilettil)-4-piperidil]propioanilide	3-metilfentanil	*
Alfametiltofentanil	<i>N</i> -[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	3-metiltofentanil	*
Alfaprodina	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		50
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Amfetamina	(±)- <i>alfa</i> -metilfenilettilamina		50

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide		0,2
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina		*
Anileridina	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofenilettil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	alidina	250
Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina	*
Benzilmorfina	3- <i>o</i> -benzilmorfina	ipesandrina	30
Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolil)-piperidine		30
Betacetilmetadolo	<i>beta</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano		*
Beta-idrossifentanil	<i>N</i> [1-(<i>beta</i> -idrossifenilettil)-4-piperidil]propioanilide		*
Betameprodina	<i>beta</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Betametadolo	<i>beta</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		*
Betaprodina	<i>beta</i> -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile		*
Catha edulis pianta			Vedi Catina
Catina	(+)-norpseudoefedrina		100
Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone		*
Chetobemidone	4-meta-idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina		20
Clonitazene	2- <i>para</i> -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo		*

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Coca foglie			Vedi Cocaina
Cocaina	estere metilico della benzollecgonina		500
Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima		*
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)			250
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-olo		250
Desomorfin	diidrosossimorfina		*
Destroamfetamina	(+)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		25
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino		50
DET (N,N-dietiltriptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo		70
Diampromide	N-[2-(metilfeniletilamino)propil]propioanilide		*
Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		50
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico		50
Diidroetorfina	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-(R)-idrossi-1-metilbutil]-6, 14- <i>endo</i> -etanotetraidrooripavina		*
Diidromorfina	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i>)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diolo	paramorfano	*
Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		*

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1- difenilacetato		*
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone	50
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		50
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo		*
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1- <i>H</i> -indol-3-etanamina	50
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	broramfetamina	5
DOET (4-etil-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etil-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -feniletilamina		*
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> ,4-dimetilfeniletilamina	STP	20
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfina-6- <i>beta</i> ,14-diolo	ossimetebanolo	20
Ecgonina	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> - <i>H</i> ,5- <i>alfa</i> - <i>H</i> -tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico		*
Eroina	diacetilmorfina	diamorfina	200
Estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico			*
Etelorvinolo	1-cloro-3-etil-1-penten-4-in-3-olo		1000
Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4 <i>H</i> -3,1-benzossazina		*
Etilciclidina	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	PCE	*

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Etilmetiltiambutene	3-etilmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Etilmorfina	3- <i>O</i> -etilmorfina		200
Etonizatene	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etos-sibenzil-5-nitrobenzimidazolo		*
Etorfina	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14- <i>endo</i> eteno-oripavina		0,5
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]4-fenilpiperidin-4-carbossilico		*
Etriptamina	3-(2-aminobutil)indolo	<i>alfa</i> -etilriptamina	*
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difetil-3-epantone	morfodone; eptazone	50
Fenampramide	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide		*
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-fenilettil-6,7-benzomorfanone	fenetilazocina; fenobenzorfanone	20
Fenetillina	7-[2-(<i>alfa</i> -metilfenilettil)amino]etil]teofillina		100
Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina		100
Fenomorfano	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorfinano		*
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		5
Flunitrazepam	5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one		5
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodeina	60
Funghi del genere strobilaria, conocybe e psilocybe			Vedi Psilocibina

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		*
Gamma-butilrolattone (GBL)			*
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina		*
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina	10
Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone		*
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesano		200
Levoamfetamina	(-)-(<i>R</i>)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
Levofenacilmorfano	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacilmorfano		*
Levometamfetamina	(-)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina		*
Levometorfano	(-)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfano		*
Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina		*
Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfano		10
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)			Vedi Mescalina
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	(+)-lysergide; (+)- <i>N,N</i> -dietil-lysergamide; LSD 25	0,05
MBDB (N-metil-(3,4-metilendioossifenil)-2-butanamina)	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendioossi-feniletilamina		400
MDA (3,4-metilendioossiamfetamina)	tenamfetamina	<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendioossi)-feniletilamina	300

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; <i>N</i> -etil-MDA	400
MDMA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	<i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetil-omopiperonilamina	300
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico		*
Mescalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA	500
Mesocarb	3-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)- <i>N</i> -(fenilcarbamoil) sidnone immina		*
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone		200
Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano		*
Metamfetamina	(+)-(<i>S</i>)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano	25
Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfanone	metobenzorfanone	*
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone	*
Metildesorfina	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina		*
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina		*
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-piperidil)-acetico	fenilidato	100
Metopone	5-metil-diidromorfinone		*
Mirofina	miristilbenzilmorfina	3-bensil-6-miristil-morfina	*
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendiossi) feniletilamina		*

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil- <i>N</i> -[1-idrossi-metil]propil]1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide		0,1
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro- <i>N</i> -etil-6-metico-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbrossamide		0,1
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina	*
Morfina	7,8-deidro-4,5+ <i>B</i> 163-epossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metilmorfina		200
Morfolide dell'acido (+) lisergico			*
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo		*
<i>N</i> -etilamfetamina	<i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
Nicocodina	6-nicotinilcodeina		50
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC	*
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina		50
<i>N</i> -idrossi-MDA	(±)- <i>N</i> -[<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendirossi) feniletil] idrossilamina		*
Noracimetadolo	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano		*
Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina		*
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfina	(-)-morfinan-3-olo	*
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone	*
Normorfina	demetilmorfina	morfina <i>N</i> -demetilata	*
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone		20

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Oppio			Vedi Morfina
Paglia di papavero			Vedi Morfina
Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	5'-metil- <i>delta</i> 6 <i>a</i> -10 <i>a</i> -tetraidrocannabinolo	*
Para-fluorofentanil	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide		*
PCE (eticiclidina)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina	*
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina		30
Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one		*
PEPAP	estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo		*
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina	200
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano 4-fenilpiperidina		*
Petidina Intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina	*
Petidina Intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico	*
PHP (rolaciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY	*
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)-piperidin-4-carbossilico	anopridina	200
Piritramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirinitramide	80
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico			*

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
PMA (<i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfenil-etilamina		*
PMMA (<i>para</i> -metossiamfetamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>N,alfa</i> -dimetilfenil-etilamina		*
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)			Vedi Delta-8-tetraidrocannabinolo e Delta-9-tetraidrocannabinolo
Proeptazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloeptano	dimefeprimina	*
Prolintano	1-[1-(fenilmetil)butil]pirrolidina		*
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	Ipropetidina; gevelina; isopedina	*
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide		150
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina	30
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina	30
Racemetorfano	(±)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfina	deossidiidrotebacodina; metorfano	*
Racemoramide	(±)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina		*
Racemorfano	(±)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfina	metorfinano	150
Salvia divinorum pianta			Vedi Salvinorina A
Salvinorina A			0,5
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina		*

Segue: TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-morfin-6-ene	acetilididrocodeinone	5
Tebaina	6,7,8,14-tetradeidro-4, 5 <i>alfa</i> -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina	50
Tilidina	(±)-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato		400
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmeperidina	200

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.

Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±)-2-amino-1-fenilpropan-1-olo come da decreto legislativo n. 258 del 1996.

(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all'articolo 13 comma 1.

TABELLA II SEZIONE A
(articolo 13)

Ricetta a ricalco

I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfinano	
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Alfentanil	<i>N</i> -1-[2-(4-etil-4,5-diidro-5-ossi-1- <i>H</i> -tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]- <i>N</i> fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7- <i>alfa</i> -[(<i>S</i>)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14- <i>endo</i> -etan-6,7,8,14-tetraidrooripavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofenoarbitale; tetraidrogardenale
Codeina**	3- <i>O</i> -metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipicotico	
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Dipipanone	4,4-difenil-1-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
Eptabarbitale	acido 5-(1-cicloepten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3- <i>O</i> -etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletile-4- <i>N</i> -propionilanilino-piperidina	
Flunitrazepam	5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodeina

Segue: TABELLA II SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi- <i>N</i> -metil-morfinano	diidrocodone
Idromorfone**	3-idrossi- <i>N</i> -metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano	diidromorfone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Mecioqualone	3-(<i>orto</i> -clorofenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi- <i>N</i> -metil-morfinano	
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodone	NDHC
Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossidiidrocodone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonilettil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	<i>N</i> -[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil]propioanilide	

Segue: TABELLA II SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5 α -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tiofentanil	<i>N</i> -1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	
Zipeprolo	α -(α -metossibenzil)-4-(β -metossifenilettil)-1-piperazina etanolo	

Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere. Sono espessamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrorfano.

TABELLA II SEZIONE B
(articolo 13)

Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido 5-etil-5-crotilbarbiturico		
Alazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbitale	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(orto-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Amfepramone	2-(dietilamino)propiofenone	dietilpropione
Aprobarbitale	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexaclone	fenobarbitale propilesedrina	
Barbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	N-benzil-N,alfa-dimetilfeniletilamina	N-benzil-N-metilamfetamina
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a] [1,4] diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilone	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-diidrossimorfinano	
Camazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	

Segue: TABELLA II SEZIONE B
(articolo 13)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dione	
Clonazepam	5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido; clopossido
Clossazolam	10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidrossazolo-[3,2- <i>d</i>] [1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one	
Clotiazepam	5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>e</i>]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Destropropossifene	<i>alfa</i> -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>] [1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>] [1,4]diazepina	
Fencamfamina	<i>N</i> -etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano
Fendimetrazina	(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina	
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fenproporex	(±)3-[(<i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]propionitrile	

Segue: TABELLA II SEZIONE B
(articolo 13)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Fentermina	<i>alfa, alfa</i> -dimetilfeniletilamina	
Fludiazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(dietilamino)etil]-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-diidro-2,8-dimetil-12b-fenil-4 <i>H</i> -[1,3] ossazino [3,2- <i>d</i>] [1,4] benzodiazepin-4,7 (6 <i>H</i>) -dione	
Lefetamina	(-)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2-difeniletilamina	SPA
Loprazolam	6-(<i>orto</i> -clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepin-1-one	
Lorazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metillorazepam
Mazindolo	5-(<i>para</i> -clorofenil)-2,5-diidro-3 <i>H</i> -imidazo[2,1- <i>a</i>] isoindol-5-olo	
Medazepam	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina	
Mefenorex	<i>N</i> -(3-cloropropil)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Meprobamato	2-metil-2-propil-1, 3-propandiolo dicarbamato	estere dicarbarnico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo
Metarbitale	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -imidazol[1,5- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepina	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	

Segue: TABELLA II SEZIONE B
(articolo 13)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilosazolo[3,2- <i>d</i>] [1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2 <i>R</i> , 6 <i>R</i> , 11 <i>R</i>)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradrolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	
Prazepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesedrina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-tione	
Secbutabarbitale	acido 5-sc-butil-5-etilbarbiturico	
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metelossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare difenobarbital, febarbamato e diferbarbamato)		
Tetrazepam	7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Tramadolo	2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesano	

Segue: TABELLA II SEZIONE B
(articolo 13)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Triazolam	8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>] [1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbalbiturico	
Zaleplon	<i>N</i> -[3-(3-cianopirazolo[1,5- <i>a</i>]pirimidin-7-il)fenil]- <i>N</i> -etilacetamide	
Zolpidem	<i>N,N</i> -6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2- <i>a</i>]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5 <i>H</i> -pirrolo-[3,4- <i>b</i>]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	

I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.

TABELLA II SEZIONE C
(articolo 13)

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Composizioni medicinali contenenti:

BARBEXACLONE

DESTROPROPOSSIFENE

FENOBARBITAL

PENTAZOCINA

TABELLA II SEZIONE D
(articolo 13)

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis):

Ricetta a ricalco

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n.) contengono acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folicodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodosate una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato.

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa.

COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropofene in associazione con altri principi attivi

COMPOSIZIONI contenenti tramadolo

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)
DIAZEPAM
LORAZEPAM
MIDAZOLAM

TABELLA II SEZIONE E
(articolo 13)

Ricetta medica

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n. 8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, non superiore all'1 per le composizioni multidose, o per le composizioni monodose una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM
ALPRAZOLAM
BROMAZEPAM
BROTIZOLAM
CLOBAZAM
CLONAZEPAM
CLORAZEPATO
CLORDIAZEPOSSIDO
CLOTIAZEPAM
DELORAZEPAM
DIAZEPAM
ESTAZOLAM
ETIZOLAM
FLURAZEPAM
KETAZOLAM
LORAZEPAM
LORMETAZEPAM
MEDAZEPAM
MEPROBAMATO
MIDAZOLAM
NIMETAZEPAM
NITRAZEPAM
NORDAZEPAM
OSSAZEPAM
OSSAZOLAM

PINAZEPAM
PRAZEPAM
QUAZEPAM
TEMAZEPAM
TETRAZEPAM
TRIAZOLAM
ZALEPLON
ZOLPIDEM
ZOPICLONE

